

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari - III Sezione penale - composta dai

Magistrati:

- | | | | |
|--------|------------|------------|-----------------|
| 1) dr. | [REDACTED] | [REDACTED] | Presidente |
| 2) dr. | [REDACTED] | [REDACTED] | Consigliere rel |
| 3) dr. | [REDACTED] | [REDACTED] | Consigliere |

con l'intervento del P.M., rappresentato dal dr. [REDACTED] [REDACTED],
Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, e del Cancelliere
dr.ssa [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale celebrata nelle forme del rito abbreviato a carico di:

[REDACTED], n. i [REDACTED] a [REDACTED] e res.te in [REDACTED], via G.
[REDACTED] - dom. dich.; libero non comparso; dif. di fid. avv. [REDACTED]
[REDACTED] - [REDACTED] e avv. [REDACTED] - [REDACTED], presenti;

IMPUTATO

v. fl. allegato

PARTE CIVILE:

[REDACTED], presente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia
Vigilante - Bari, presente.

Appellante l'imputato avverso la sentenza emessa dal GUP Tribunale
Bari in data [REDACTED].2011 che dichiarava [REDACTED] [REDACTED] colpevole dei
reati a lui ascritti, ai capi A) e B) nonché di quello di cui agli arti. 562
c.p., così modificata l'imputazione contestata al capo C) e , unificati nel
vincolo della continuazione e, operata la riduzione per la scelta del rito, lo
condanna alla pena di anni DUE mesi QUATTRO di reclusione, oltre al
pagamento delle spese processuali. Condannava l'imputato al
risarcimento del danno in favore della costituita parte civile , da liquidarsi
in separata sede; liquida a titolo di provvisoria la somma di euro 5.000.
Condannava, infine, l'imputato al pagamento, in favore della medesima
parte civile, delle spese di costituzione e rappresentanza, che si liquidano
in € 1.065, oltre € 10,66 per spese, IVA e CA sulle voci dovute.

CONCLUSIONI:

Il P.G. chiede la conferma della sentenza di primo grado in punto di
responsabilità, con rideterminazione della pena in anni 1 e mesi 8 di
reclusione; conferma nel resto.

La difesa della parte civile si riporta alle conclusioni scritte. Insiste per la
conferma della sentenza di I grado.

La difesa si riporta integralmente all'atto di appello e alle conclusioni ivi
contenute.

n. [REDACTED] Reg. Sent. 2016
n. [REDACTED] Reg. Gen. 2011
n. [REDACTED] R.G.N.R. 2011

Udienza del [REDACTED].2016

Depositata in Cancelleria il

[REDACTED].2016

IL CANCELLIERE

[REDACTED] DIREZIONE AMMINISTRATIVA
[REDACTED]

Notificato estratto ai
contumaci il

Prodotto ricorso per
Cassazione il:

Spediti atti in Cassazione il:

Sentenza irrevocabile il:

IL CANCELLIERE

ESECUZIONE:

Trasmesso estratto esecutivo
a:

Redatta scheda _____

Redatta parcella _____

n. _____

Campione Penale.

IL CANCELLIERE

IMPUTATO

no [redacted] Ref Sew
no [redacted] R4
no [redacted] R4NR

A) art. 612/bis 1 comma c.p. perché, con condotte reiterate, minacciava e molestava ingenerando nella stessa un fondato timore per la propria incolumità e costringendola a modificare le proprie abitudini di vita; ciò faceva, in particolare, attraverso le condotte di seguito delineate:

- in data [redacted] 2011, danneggiava l'autovettura di proprietà della [redacted] (giornalista presso l'emittente televisiva [redacted]), spruzzando una vernice di colore rosso sul parabrezza anteriore, sullo sportello lato guida e sullo specchietto retrovisore esterno nonché lasciava sul parabrezza della stessa dei fogli sui quali erano scritte frasi del seguente tenore: "Il male che si fa lo si ha. Mi vendicherò sino a vederti morta e non in TV. Ciao [redacted] la puttana!!! Scopati [redacted]!!!"; "crepa puttana", ed ancora: "e guardami quando passa la macchina grigia, sono io quello della vernice!! Non sarai ancora arrabbiata? Non te la tirare che non sei Anna Falchill Scherzo sei molto meglio guarda la prossima volta ci conto ciao" "scusa per quello che ti ho fatto ma mi da rabbia il fatto di non poterti conoscere sono pazzo di te... ti penso sempre e se ti ho fatto del male perché non posso averti... se non posso averti ti odierò per sempre...puoi denunciarmi no problem ... quando penso che hai un altro poterti avere mi fa venire un grande odio...";

l' [redacted] 2011 si appostava, con la sua autovettura Passat sw, nei pressi della sede di [redacted] e, avvistata la [redacted] iniziava a transitare più volte davanti alla stessa;

in data [redacted] 2011, inviava al fax in uso agli uffici dell'emittente televisiva "[redacted]" indirizzato alla [redacted] contenente espressioni velatamente minacciose: " ...vorrei ricordare a tutti che i sentimenti umani come l'amore anche se non corrisposto non possono essere controllati con provvedimenti giudiziari";

nella tarda serata del [redacted] 2011 e nel pomeriggio del successivo [redacted] 2011 lasciava sul parabrezza dell'autovettura della [redacted] ulteriori fogli manoscritti del seguente tenore: " ... ormai sai tutto di me, quando mi fai sbattere in galera? Nella stessa cella personalmente..."; " ... quando mi fai sbattere in galera ?? il tuo stalker se posso ripagarti il danno della macchina...";

nel pomeriggio dell' [redacted] 2011 si appostava nuovamente nei pressi della sede di [redacted] e, dopo aver atteso l'uscita della [redacted], iniziava a seguirla con la sua autovettura dapprima accelerando la marcia al fine di raggiungerla e poi frenando improvvisamente mentre era a pochi passi dalla stessa; quindi, a fronte della reazione della persona offesa -che nel tentativo di evitare un investimento era salita sul marciapiede- effettuava una nuova manovra di accelerazione con contestuale sfregamento dei pneumatici sul manto stradale e si allontanava;

- nella medesima giornata dell' [redacted] 2011 danneggiava nuovamente l'autovettura della [redacted] versando olio di auto sul parabrezza e sul cofano anteriore e graffiando interamente la carrozzeria.

In Conferenza del 2 [redacted] 2011

B) artt. 81, 635 comma 2 nr° 3) c.p. perché, con le condotte descritte al capo A) che precede, con più azioni esecutive di un medesimo disegno delittuoso, danneggiava l'autovettura targata [redacted] di proprietà di [redacted], parcheggiata sulla pubblica via (come specificata l'imputazione nel corso dell'udienza di convalida da parte del P.M)

In Conferenza in data 22 gennaio 2014 e [redacted]

C) artt. 81, 56, 582, 583 c.p., 582 c.p. perché, alla guida della sua autovettura Passat sw tg. [redacted], procedendo a velocità sostenuta lungo la sede stradale in direzione di [redacted] ed arrestando repentinamente la marcia a pochi passi dalla stessa, compiva atti diretti in modo non equivoco ad investire la donna e a procurarle lesioni personali idonee a metterne in pericolo la vita, non riuscendo a portare a termine il proposito delittuoso per la pronta reazione della persona offesa che, accortasi del pericolo, saliva sul marciapiede, nonché a causa del predetto episodio, procurava alla stessa uno stato ansioso giudicato guaribile dai sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Conversano in giorni otto s.c..

In Conferenza del [redacted]

I. FATTO

I.A. **[REDACTED]**, in epigrafe generalizzato, era tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui:

A) all'art. 612 *bis* comma 1° c.p. perché, con condotte reiterate, minacciava e molestava **[REDACTED]**, cagionandole un grave e perdurante stato di ansia e di paura, ingenerando nella stessa un fondato timore per la propria incolumità e costringendola a modificare le proprie abitudini di vita; ciò faceva, in particolare, attraverso le condotte di seguito delineate:

- in data **[REDACTED]** 2011 danneggiava l'autovettura di proprietà della **[REDACTED]** (giornalista presso l'emittente televisiva **[REDACTED]**) spruzzando una vernice di colore rosso sul parabrezza anteriore, sullo sportello lato guida e sullo specchietto retrovisore esterno nonché lasciava sul parabrezza della stessa del fogli sui quali erano scritte frasi del seguente tenore: *"il male che si fa lo si ha. Mi vendicherò fino a vederti morta e non in TV. Ciao **[REDACTED]** la puttana!!! Scopati **[REDACTED]**!!!";*: *"crepa puttana"*, ed ancora: *"e guardami quando passa la macchina grigia, sono io quello della vernice!! Non sarai ancora arrabbiata? Non te la tirare che non sei Anna Falchi!! Scherzo sei molto meglio guarda la prossima volta ci conto ciao"* *"scusa per quello che ti ho fatto ma mi dà rabbia il fatto di non poterti conoscere sono pazzo di te... ti penso sempre e se ti ho fatto del male perché non posso averti... se non posso averti ti odierò per sempre ... puoi denunciarmi no problem ... quando penso che hai un altro uomo impazzisco. Ti odio... ti voglio un sacco di bene ma il fatto di non poterti avere mi fa venire un grande odio ...";*

Il **[REDACTED]** 2011 si appostava, con la sua autovettura Passat sw, nei pressi della sede di **[REDACTED]** e, avvistata la **[REDACTED]** iniziava a transitare più volte davanti alla stessa;

in data **[REDACTED]** 2011, inviava al fax in uso agli uffici dell'emittente televisiva **[REDACTED]** indirizzato alla **[REDACTED]** contenente espressioni velatamente minacciose: *"... vorrei ricordare a tutti che i sentimenti umani come l'amore anche se non corrisposto non possono essere controllati con provvedimenti giudiziari";*

nella tarda serata del **[REDACTED]** 2011 e nel pomeriggio del successivo **[REDACTED]** 2011 lasciava sul parabrezza dell'autovettura della **[REDACTED]** ulteriori fogli manoscritti del seguente tenore: *"... ormai sai tutto di me, quando mi fai sbattere in galera? Nella stessa cella personalmente ...";* *"quando mi fai sbattere in galera?! il tuo stalker se posso ripagarti il danno della macchina...";*

nel pomeriggio dell'**[REDACTED]** 2011 si appostava nuovamente nei pressi della sede di **[REDACTED]** e, dopo aver atteso l'uscita della **[REDACTED]**, iniziava a seguirla con la sua autovettura dapprima accelerando la marcia al fine di raggiungerla e poi frenando

improvvisamente mentre era a pochi passi dalla stessa; quindi, a fronte della reazione della persona offesa - che nel tentativo di evitare un investimento era salita sul marciapiede - effettuava una nuova manovra di accelerazione con contestuale sfregamento dei pneumatici sul manto stradale e si allontanava;

- nella medesima giornata dell'██████████ 2011 danneggiava nuovamente l'autovettura della ██████████ versando olio di auto sul parabrezza e sul cofano anteriore e graffiando interamente la carrozzeria.

In ██████████ dal ██████████ all'██████████;

- B) agli artt. 81, 635 comma 2° n. 3) c.p. perché, con le condotte descritte al capo A) che precede, con più azioni esecutive di un medesimo disegno delittuoso, danneggiava l'autovettura targata ██████████ di proprietà di ██████████, parcheggiata sulla pubblica via (come specificata l'imputazione nel corso dell'udienza di convalida da parte del P.M).

In ██████████ in data ██████████ e ██████████;

- C) agli artt. 81, 56, 582, 583 c.p., 582 c.p. perché, alla guida della sua autovettura Passat sw tg. ██████████, procedendo a velocità sostenuta lungo la sede stradale in direzione di ██████████ ed arrestando repentinamente la marcia a pochi passi dalla stessa, compiva atti diretti in modo non equivoco ad investire la donna e a procurarle lesioni personali idonee a metterne in pericolo la vita, non riuscendo a portare a termine il proposito delittuoso per la pronta reazione della persona offesa che, accortasi del pericolo, saliva sul marciapiede, nonché a causa del predetto episodio, procurava alla stessa uno stato ansioso giudicato guaribile dai sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Conversano in giorni otto s.c.

In ██████████, l'██████████.

L.B. Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Bari, con sentenza pronunciata, all'esito di giudizio abbreviato, in data ██████████/2011 (depositata in Cancelleria in data ██████████ 2011, entro il termine di giorni '60 indicato ai sensi dell'art. 544 comma 3° c.p.p.), dichiarava ██████████, detenuto agli arresti domiciliari per la medesima causa, presente, colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A) e B) nonché di quello di cui all'art. 582 c.p., così modificata l'imputazione contestata al capo C), e, unificati detti reati nel vincolo della continuazione, operata la riduzione per la scelta del rito, lo condannava alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Condannava l'imputato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede; liquidava a titolo di provvisionale la somma di €. 5.000. Condannava l'imputato al pagamento, in favore della medesima parte civile, delle spese di costituzione e rappresentanza, che liquidava in €. 1.065, oltre €. 10,66 per spese, I.V.A. e C.A. sulle voci dovute.

I.C. Avverso la pronuncia di primo grado proponevano tempestiva impugnazione, con atto di appello depositato in data [REDACTED]/2011, i difensori di fiducia dell'imputato, i quali chiedevano a questa Corte di appello di voler, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvedere: 1) assolvere l'imputato dal reato ascrittogli *sub* capo A) dell'imputazione per insussistenza del fatto o per non avere commesso il fatto ovvero ai sensi dell'art. 530 comma 2° c.p.p. per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova della sussistenza del fatto o che l'imputato lo aveva commesso; 2) assolvere l'imputato dal reato ascrittogli *sub* capo B) dell'imputazione per insussistenza del fatto o per non avere commesso il fatto ovvero ai sensi dell'art. 530 comma 2° c.p.p. per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova della sussistenza del fatto o che l'imputato lo aveva commesso; 3) assolvere l'imputato dal reato ascrittogli *sub* capo C) dell'imputazione per carenza dell'elemento psicologico del reato ovvero, in subordine, dichiarare l'imputato, previa derubricazione del reato di cui all'art. 582 c.p., colpevole del reato previsto e punito dall'art. 586 c.p.; 4) in subordine, contenere la pena entro i minimi edittali, concedere le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 *bis* e 62 n. 6) c.p., da ritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti, e conseguentemente applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena; revocare il provvedimento in ordine all'esecuzione delle condanne civili ex art. 600 comma 2° c.p.p.; 5) in estremo subordine, ritenuto non giustificato il dissenso del P.M. alla definizione del procedimento ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. e valutata la congruità della pena, applicare la pena ex art. 446 c.p.p. così come richiesta dall'imputato; 6) revocare il provvedimento in ordine all'esecuzione delle condanne civili ex art. 600 comma 2° c.p.p. e, in caso di assoluzione dell'imputato, condannare la querelante alle spese e ai danni ai sensi dell'art. 542 c.p.p.

I.D. All'odierna udienza, in via preliminare, la Corte disponeva correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata che, in difformità dal dispositivo letto in udienza dal Giudice di primo grado, indicava, in luogo dell'art. 582 c.p., l'art. 562 c.p. Indi, dopo la relazione della causa, le parti formulavano ed illustravano le conclusioni riportate in epigrafe (il P.G. chiedeva rideterminarsi la pena in anni 1 e mesi 8 di reclusione e confermarsi, del resto, la sentenza impugnata; il difensore della parte civile presentava le conclusioni scritte, alle quali si riportava, ed insisteva nella conferma della sentenza di primo grado; il difensore dell'imputato si riportava integralmente all'atto di appello ed alle conclusioni *ivi* contenute).

II. DIRITTO

II.A. LA SENTENZA IMPUGNATA.

Espone la decisione impugnata:

«§ 1. Svolgimento del processo»

In data [REDACTED] veniva tratto in arresto da Ufficiali ed Agenti della Stazione dei Carabinieri di [REDACTED] perché colto nella quasi flagranza

del delitto di cui agli artt. 612 bis comma 1° (capo a), 81, 635 comma 2° n. 3 (capo b), 81, 56, 582, 583, 582 c.p. (capo c).

All'esito dell'udienza camerale tenutasi in data [REDACTED] 2011, il G.i.p. del Tribunale di Bari convalidava l'arresto effettuato in relazione ai reati, eseguiti con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ex art. 81 c.p., di atti persecutori ex art. 612 bis comma 1° c.p., di danneggiamento ex art. 635 comma 2° n. 3 c.p., di tentate lesioni personali idonee a mettere in pericolo la vita ex art. 56, 582 e 583 e di lesioni semplici ex art. 582 c.p., ed applicava nei confronti del [REDACTED] la misura cautelare degli arresti domiciliari, sussistendo a carico del medesimo il necessario grave quadro indiziario e le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p.

Successivamente il P.M., in data [REDACTED] 2011, presentava richiesta di giudizio immediato nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] per i reati indicati in epigrafe; con decreto in data [REDACTED] 2011 il G.i.p. disponeva procedersi con giudizio immediato.

Nei termini di legge, in data [REDACTED] 2011, i difensori dell'imputato, muniti di procura speciale, ai sensi dell'art. 446 c.p.p. proponevano istanza di definizione del rito mediante applicazione della pena su richiesta e, in subordine, domanda di ammissione al giudizio abbreviato ex art. 458 c.p.p.

Il P.M., in data [REDACTED] 2011, "non ritenendo congrua la pena richiesta" esprimeva il proprio dissenso in ordine alla istanza di definizione del rito mediante applicazione della pena; manifestava, invece, parere favorevole alla richiesta di celebrazione del rito abbreviato.

Il G.u.p. ammetteva l'imputato al rito e fissava l'udienza camerale per la discussione.

All'odierna udienza, nel corso della quale era personalmente presente l'imputato, assistito dai propri difensori, si costituiva la parte civile accettando il rito; il Giudice dichiarava aperta la discussione e le parti rassegnavano le rispettive conclusioni, riportate in separato verbale e che devono intendersi qui integralmente trascritte; il Giudice decideva come da infrascritto dispositivo.

§2. Motivi della decisione

Preliminarmente questo Ufficio ritiene di poter decidere allo stato degli atti senza necessità di disporre, ai sensi dell'art. 441 comma 5° c.p.p., "una perizia psichiatrica", così come invece richiesto dal P.M. in udienza; non sono emersi nel corso delle indagini preliminari elementi o circostanze dalle quali possa in qualche modo desumersi uno stato di incapacità di intendere e di volere del [REDACTED], né alcun dubbio è stato avanzato in tal senso dalla difesa dell'imputato, che mai ha segnalato un'esigenza di tal genere.

In particolare, il [REDACTED] ha posto in essere i tipici atteggiamenti e comportamenti da "stalker" sussumibili nella tipologia del "predatore" di colui, cioè, che desidera avere una relazione sentimentale o rapporti sessuali con la vittima che, pertanto, come nella fattispecie in esame, viene pedinata, inseguita e spaventata. Dietro lo "stalker" o molestatore assillante vi è a volte un quadro psicologico complesso, ma non la presenza di una vera e propria patologia mentale di riferimento; difatti, gli stalkers sono spesso persone prive di alcun disturbo mentale e, se anche esistono alcune forme di persecuzione

che maturano nel contesto di un quadro psicopatologico, questo non è una condizione sempre presente e, seppure a volte ricorrente, non è tale da escludere la capacità di intendere e di volere del soggetto. Il [REDACTED] ha posto in essere intenzionalmente ed in modo consapevole una serie di comportamenti ostili ed insistenti, intrusivi e di controllo connotati da "petulanza" e finalizzati a perseguire la propria vittima, così riassumendo in sé le tipiche caratteristiche del "molestatore assillante" e dimostrando una capacità di comprendere, al di là di ogni ragionevole dubbio, il significato delle azioni e comportamenti posti in essere in danno della propria vittima.

Ciò posto, ritiene il Giudice che, alla stregua delle risultanze processuali, debba essere affermata la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati compiutamente descritti in epigrafe.

a. ricostruzione dei fatti.

Risulta dagli atti di indagine - alla stregua dei quali il [REDACTED] ha scelto di essere giudicato e che sono, pertanto, tutti pienamente utilizzabili ai fini della decisione - che intorno alle ore 17.30 dell' [REDACTED] 2011, militari della Stazione Carabinieri di [REDACTED] erano chiamati ad intervenire in largo Falconieri su richiesta di [REDACTED], giornalista dell'emittente televisiva "[REDACTED]", la quale segnalava di aver subito un tentativo di investimento ("avvertivo improvvisamente alle mie spalle un'autovettura che effettuava una forte accelerazione in avvicinamento, alché mi sono spaventata e girandomi verso la provenienza di detto veicolo constatavo che lo stesso era arrivato a circa 20 centimetri sulla mia sinistra, inchiodando la stessa con una frenata improvvisa, immediatamente riconoscevo l'autovettura nel modello VSW Passat SW di colore grigio targata [REDACTED] da me indicata nelle precedenti denunce... preciso che ho dovuto immediatamente salire sul marciapiede in quanto ho creduto concretamente che detto giovane volesse investirmi").

Nell'immediatezza dei fatti, i militari raccoglievano le dichiarazioni testimoniali di due operai edili impegnati in alcuni lavori in quella zona, [REDACTED] e [REDACTED], i quali confermavano la dinamica e la condotta spericolata del conducente di un'autovettura di colore grigio chiaro, tipo station-wagon, che, poco prima, a tutta velocità, dopo avere rischiato di investire i medesimi, si era lanciato a tutta velocità contro una donna che si era spostata tempestivamente sul marciapiede (cfr. verbali di s.i.t. rese in data [REDACTED].11 da [REDACTED] e [REDACTED]).

Subito dopo avere ricevuto adeguata assistenza presso il locale Pronto soccorso, la donna, vale a dire [REDACTED], formalizzava l'ennesima denuncia presso il Comando territoriale dell'Arma, riconoscendo il conducente dell'auto in [REDACTED], soggetto presente presso la sala di attesa della Caserma in quegli stessi momenti.

Era immediatamente chiaro, infatti, che quello posto in essere in data 11 aprile era soltanto l'ultimo di una serie di atti persecutori posti in essere dal [REDACTED] nei confronti della [REDACTED], giornalista televisiva nei confronti della quale egli aveva sviluppato una vera e propria ossessione.

Difatti, dagli atti di indagine emerge che, con più denunce-querele sporte a far data dal [REDACTED].2011 (presentate in data [REDACTED] 2011, [REDACTED] 2011, [REDACTED] 2011, [REDACTED] 2011),

██████████ aveva narrato che, dalla fine del mese di gennaio 2011 era costretta a subire comportamenti molesti e vessatori posti in essere da parte di un soggetto a lei sconosciuto - identificato, appunto, in ██████████ - e consistiti in danneggiamenti della propria autovettura, pedinamenti, ricezione di lettere manoscritte inviate alla redazione dell'emittente televisiva alle cui dipendenze la giornalista lavorava, o lasciate sul parabrezza della sua autovettura.

Nel dettaglio:

- in data ██████████ 2011, il ██████████ aveva danneggiato l'autovettura di proprietà della ██████████ spruzzando una vernice di colore rosso sul parabrezza anteriore, sullo sportello lato guida e sullo specchietto retrovisore esterno, nonché lasciato sul parabrezza alcuni manoscritti - contenenti espressioni minacciose e ingiuriose del seguente tenore: "il male che si fa lo si ha. Mi vendicherò fino a vederti morta e non in TV. Ciao ██████████ la puttana!!! Scopati ██████████!!!", nonché: "crepa puttana", ed ancora: "e guardami quando passa in macchina grigia, sono io quello della vernice!! Non sarai ancora arrabbiata? Non te la tirare che non sei Anna Falchi!! Scherzo sei molto meglio guarda la prossima volta ci conto ciao", ed ancora: "scusa per quello che ti ho fatto ma mi da rabbia il fatto di non poterti conoscere sono pazzo 'di te... ti penso sempre e se ti ho fatto del male perché non posso averti... se non posso averti ti odierò per sempre ... puoi denunciarmi no problem ... quando penso che hai un altro uomo impazzisco. Ti odio... ti voglio un sacco di bene ma il fatto di non poterti avere mi fa venire un grande odio";
- in data ██████████ 2011 si era appostato, con la propria automobile Passat SW, nei pressi della sede di "██████████" e, avvistata la ██████████, aveva iniziato a transitare insistentemente davanti alla stessa, la quale si era vista costretta, pertanto, a contattare telefonicamente i Carabinieri di Conversano, i quali avevano proceduto all'identificazione dell'uomo (ovvero dell'odierno imputato);
- in data ██████████ 2011 la ██████████ era stata costretta a ricontattare i Carabinieri di ██████████ in quanto l'autovettura già segnalata nella giornata del precedente giorno ██████████ 2011 era transitata nuovamente nei pressi dell'ingresso dell'emittente televisiva "██████████"; gli agenti intervenuti avevano identificato nuovamente il ██████████ il quale, in questa occasione, aveva affermato di "essere innamorato della signora ██████████ ██████████, nota giornalista del TG e di averla conosciuta in Bari durante una serata mondana" (circostanza non veritiera) e ammesso di aver posizionato i biglietti sul parabrezza e di aver imbrattato con una bomboletta spray l'autovettura della ██████████ (cfr. annotazione di servizio del giorno ██████████ 2011, documentata dal verbale di trascrizione di registrazione tra presenti del ██████████ 2011);
- in data ██████████ 2011 era pervenuto al numero di fax dell'emittente televisiva "██████████" altro manoscritto indirizzato alla ██████████ contenente le seguenti espressioni: "questo messaggio è indirizzato alla redazione giornalistica di ██████████ s.p.a. che deve girarlo alla Tg presentatrice ██████████ ██████████. La sto avvisando che a breve sarà citata dal mio avvocato per concorso in sequestro di persona, invasione della privacy, abuso da parte dei militari di

documenti di identità, calunnia, minacce di rovina della mia automobile, minaccia di percosse, allontanamento forzato dal Comune ... questo messaggio non è uno stalking perché viene inviato su una linea di fax di una società ... vorrei ricordare a tutti che i sentimenti umani come l'amore anche se non corrisposto non possono essere controllati con provvedimenti giudiziari”;

▪ in data [REDACTED] 2011 e [REDACTED] 2011 il [REDACTED] posava sul parabrezza dell'autovettura della [REDACTED] ulteriori manoscritti contenenti le seguenti frasi: "... ormai sai tutto di me, quando mi fai sbattere in galera? Nella stessa cella personalmente ..." ed in ultimo: "... Quando mi fai sbattere in galera?! il tuo stalker se posso ripagarti il danno della macchina...", nonché una busta contenente il numero di un cellulare già riportato in altro biglietto (e risultato appartenente all'imputato).

Nelle diverse denunce la [REDACTED] aveva sottolineato che tutti questi episodi, unitamente all'ultimo verificatosi nel pomeriggio del giorno [REDACTED] 2011 (cui deve aggiungersi nella medesima giornata un ulteriore danneggiamento eseguito dall'imputato, che versava olio sul parabrezza e sul cofano e graffiava la carrozzeria dell'automobile della [REDACTED]), le avevano creato una forte apprensione per la propria incolumità personale e l'avevano costretta a mutare le proprie abitudini di vita fino al punto che la stessa, all'uscita dal posto di lavoro, non sentendosi più libera di camminare da sola per strada, aveva finito per chiedere a colleghi o vigilantes in servizio presso la sede di [REDACTED] di accompagnarla fino al luogo dove, di volta in volta, aveva parcheggiato la propria autovettura.

b. valutazione degli elementi di prova

Alla luce degli elementi innanzi evidenziati appare assolutamente evidente la responsabilità dell'imputato in ordine alla commissione dei reati in epigrafi indicati.

1) delitto di "atti persecutori" di cui al capo A) di imputazione

La persona offesa ha riferito dettagliatamente di una pluralità di condotte moleste poste in essere, in maniera asfissiante, da parte del [REDACTED] ai suoi danni nell'arco di circa quattro mesi (gennaio-aprile 2011), con manifestazioni comportamentali che non si sono affatto limitate all'esternazione (peraltro non gradita dall'interessata) di sentimenti di affetto, ma che hanno avuto modo di debordare in offese gratuite e contumelie, danneggiamenti dell'autovettura della donna mentre era parcheggiata per strada (imbrattata di vernice il [REDACTED] 2011, graffiata l'[REDACTED] 2011, come documentato attraverso le fotografie prodotte in atti e allegate alle denunce) – ammessi come propria opera dallo stesso autore dei biglietti rinvenuti dagli inquirenti, autore che deve identificarsi, come scritto dall'interessato, nel "conducente dell'autovettura grigia", vale a dire nel [REDACTED] (che una simile auto conduceva anche l'[REDACTED] 2011) – ed in autentiche aggressioni all'integrità fisica della vittima, la quale, non a caso, ha dichiarato di vivere in permanente situazione di ansia e disagio, come confermato dalle plurime denunce rivolte all'A.G., e di avere modificato le proprie abitudini di vita, fino a richiedere a colleghi e personale ausiliario dell'emittente televisiva di non lasciarla mai sola all'uscita dal luogo di lavoro e di accompagnarla sino all'autovettura.

D'altronde, le dichiarazioni della donna — che si apprezzano per genuinità, coerenza e linearità — non solo trovano preciso riscontro, quanto alla materialità dei fatti, nei biglietti manoscritti (contenenti precisi riferimenti alla persona del [REDACTED], come il suo numero di utenza cellulare) lasciati sul parabrezza della vettura della [REDACTED] o pervenuti presso la Redazione di [REDACTED], nelle fotografie riproducenti i danneggiamenti subiti, e nel certificato medico —, ma hanno trovato puntuale conferma, quanto all'attribuibilità di tutte le condotte al [REDACTED], nelle annotazioni di servizio (relative all'identificazione dell'imputato mentre era "appostato" nei pressi dell'emittente televisiva), nelle stesse dichiarazioni spontaneamente rese dal [REDACTED] nell'immediatezza dei fatti e, quanto all'ultimo segmento comportamentale, nelle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti e nel referto sanitario dell'[REDACTED] 2011, versato in atti.

La testimonianza della parte offesa (peraltro variamente riscontrata) appare idonea e sufficiente per ritenere che l'imputato abbia tenuto la condotta lamentata, cioè abbia, nei giorni e nei luoghi contestati, posto in essere i reati a lui ascritti.

È concetto noto, in giurisprudenza, che le dichiarazioni della persona offesa vadano soppesate con particolare attenzione, essendo assai probabile la presenza di una certa animosità che può alterare la stessa capacità di discernimento e di ricordo di un simile testimone.

Non vi sono motivi per ritenere le dichiarazioni della [REDACTED] intrinsecamente non credibili; esse, poi, sono state confermate dalle dichiarazioni dello stesso imputato e da due testimoni (in ordine al capo sub C) che non risultano avere alcun interesse personale nella vicenda né ragioni personali di ostilità verso il [REDACTED], (il quale, peraltro, ha raccontato i fatti con modalità del tutto identiche a quelle riferite dalla parte offesa).

La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che "la deposizione della parte offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato purché sia sottoposta a indagine positiva circa la sua attendibilità. Infatti, alle dichiarazioni indizianti della persona offesa non è indispensabile applicare le regole di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 che richiedono la presenza di riscontri esterni. Tuttavia, considerato l'interesse di cui la parte offesa è portatrice, soprattutto quando essa, come nel caso di specie, è costituita parte civile, più accurata deve essere la valutazione e più rigorosa la relativa motivazione ai fini del controllo rispetto al generico vaglio cui vanno sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone: in tale ottica, può concretamente apparire opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi" (Cass., Sez. I 27 luglio 2010 n. 29372; Cass., Sez. VI, 3 giugno 2004, n. 33162, Patella ed altri, rv. 229755).

Il [REDACTED] ha infine ammesso i fatti contenuti nelle denunce sporte dalla parte offesa e tanto si evince, come innanzi precisato, anche dalla annotazione di servizio del giorno [REDACTED] 2011 (nella quale sono state raccolte le spontanee dichiarazioni raccolte ex art. 350 co. VII c.p.p.) e dal relativo verbale di trascrizione di registrazione tra presenti del [REDACTED] 2011 (che le ha documentate).

In ordine alla possibilità di disporre legittimamente della registrazione fonografica di una

conversazione tra presenti anche al fine di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 c.p.p., vale la pena ricordare che secondo l'orientamento assolutamente maggioritario, le registrazioni di conversazioni o di comunicazioni ad opera di uno degli interlocutori (a nulla rilevando se costui appartenga alla polizia giudiziaria o agisca d'intesa con questa) non sono riconducibili nel novero delle intercettazioni e non soggiacciono alla disciplina per queste ultime prevista, considerato che difetta, in tali casi, l'occulta percezione del contenuto dichiarativo da parte di soggetti estranei alla cerchia degli interlocutori e che si realizza soltanto la memorizzazione fonica di notizie liberamente fornite e lecitamente apprese, con l'effetto che le relative bobine possono essere legittimamente acquisite al processo come documenti (cfr. ex pluribus Cass. S.U. 24/9/2003, n. 36747).

La comunicazione, una volta che si è liberamente e legittimamente esaurita, senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei, entra a fare parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha non occultamente assistito, con l'effetto che ognuno di essi ne può disporre, a meno che, per la particolare qualità rivestita o per lo specifico oggetto della conversazione, non vi siano specifici divieti alla divulgazione (es.: segreto d'ufficio).

Ciascuno di tali soggetti è pienamente libero di adottare cautele ed accorgimenti, e tale può essere considerata la registrazione, per acquisire, nella forma più opportuna, documentazione e quindi prova di ciò che, nel corso di una conversazione, direttamente pone in essere o che è posto in essere nei suoi confronti; in altre parole, con la registrazione, il soggetto interessato non fa altro che memorizzare fonicamente le notizie lecitamente apprese dall'altro o dagli altri interlocutori.

L'acquisizione al processo della registrazione del colloquio può legittimamente avvenire attraverso il meccanismo di cui all'art. 234/1° c.p.p., che qualifica "documento" tutto ciò che rappresenta "fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo"; il nastro contenente la registrazione non è altro che la documentazione fonografica del colloquio, la quale può integrare quella prova che diversamente potrebbe non essere raggiunta e può rappresentare (si pensi alla vittima di un'estorsione) una forma di autotutela e garanzia per la propria difesa, con l'effetto che una simile pratica finisce col ricevere una legittimazione costituzionale.

Deve peraltro aggiungersi che, se pure si ritenesse inutilizzabile la registrazione della conversazione (seguendo un recentissimo orientamento in materia: v. Cass. Sez. 6, sent. n. 23742 del 7/4/10), in ragione della qualità di uno degli interlocutori - appartenente alle forze dell'Ordine - e dell'appartenenza dell'apparecchio di registrazione alla PG, potendo tale modalità di acquisizione della prova aggirare le prescrizioni in materia di intercettazioni, non v'è però dubbio che le dichiarazioni spontaneamente rese dal ~~██████████~~ al momento della sua identificazione possano essere oggetto di valutazione nell'ambito del giudizio abbreviato, essendo state raccolte ex art. 350 co. VII c.p.p. ed essendone vietato, quindi, l'utilizzo soltanto nell'ambito del "dibattimento".

¹ V. ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 18064 del 19/01/2010 Ud. (dep. 12105/2010) Rv. 246865: «Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona soggetta alle indagini possono essere utilizzate nel giudizio abbreviato, posto che l'art. 350, comma settimo, cod. proc. pen., ne preclude l'utilizzazione nella sola sede

2) delitto di "danneggiamento" di cui al capo B) di imputazione

Del pari, palese è la riconducibilità dei danneggiamenti alla condotta del [REDACTED] - che ha ammesso simili condotte nei propri bizzarri "manoscritti" (quanto ai danneggiamenti progressi), laddove la serialità delle modalità comportamentali e la vicinanza temporale con le lesioni procurate alla vittima il giorno [REDACTED].2011 consentono ragionevolmente di ricondurre al prevenuto anche i danneggiamenti posti in essere in pari data, poco prima della vicenda monitorata anche dai due operai edili predetti. Infine la realizzazione di simili atti vandalici in danno di autovettura parcheggiata per strada, vale a dire in luogo esposto alla pubblica fede, consentono di ritenere sussistente l'ipotesi aggravata contestata dal P.M. di cui all'art. 635, co. II, n. 3, c.p.

3) delitto di "lesioni colpose" di cui al capo C) di imputazione

Quanto, infine, al reato sub C), deve preliminarmente rilevarsi che le lesioni refertate presso il Pronto Soccorso ospedaliero in data [REDACTED].2011 (gg. 8 s.c.), in quanto causalmente riconducibili, secondo lo stesso capo di imputazione, alla condotta posta in essere dall'imputato quello stesso pomeriggio, assorbono l'ipotesi tentata che viene collocata nel medesimo arco temporale. Possono richiamarsi, come per i precedenti capi di imputazione, le già menzionate fonti di prova ed altresì: - le dichiarazioni testimoniali dei due operai edili impegnati in alcuni lavori in quella zona, [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED], i quali confermavano la dinamica e la condotta delittuosa del [REDACTED] e - la relazione del Pronto Soccorso del [REDACTED].2011.

b) qualificazione giuridica del fatto

Quanto, infine, alla qualificazione giuridica del fatto contestato sub A), non può non ricordarsi che il reato di nuova formulazione di "stalking" o "atti persecutori", previsto dal D.L. n. 11 del 23 febbraio 2009, convertito in legge n. 38 del 23 aprile 2009, che ha introdotto nel tessuto codicistico l'art. 612-bis c.p., è tipica figura di reato abituale, caratterizzato dalla reiterazione di più condotte minacciose e moleste, tali da ingenerare nella vittima uno stato di ansia e timore per sé o per le persone care o tali da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita. Perché sussista la fattispecie delittuosa è quindi necessario, in primo luogo, il ripetersi della condotta: gli atti e comportamenti volti alla minaccia o alla molestia devono essere reiterati. Inoltre, i comportamenti devono essere intenzionali e finalizzati alla molestia. Infine, perché la fattispecie possa dirsi perfezionata, occorre che i suddetti comportamenti abbiano l'effetto di provocare in capo alla vittima disagi psichici o timore per la propria incolumità e quella delle persone care ovvero pregiudizio alle abitudini di vita: trattasi di reato di evento e di danno, a fattispecie alternative, ciascuna delle quali è idonea ad integrarne gli estremi (in termini Cass., sez. V, n. 34015/2010).

Nel caso di specie, dunque, possono dirsi certamente integrati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.

Il fatto sub B) è stato correttamente qualificato come danneggiamento volontario aggravato ex art. 635 comma 2° n. 3 c.p.

Quanto, infine, all'episodio di violenza che ha indotto, il giorno [REDACTED].2011, la [REDACTED] a ricorrere alle cure dei sanitari, la condotta dal [REDACTED] può sussumersi

dibattimentale». Conforme sent. Cass. Sez. III, n. 48508 del 3.11.2009.

nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 582 c.p. (che assorbe l'ipotesi tentata che viene collocata nel medesimo arco temporale), trattandosi di lesioni commesse volontariamente in danno della vittima al fine di consumare il delitto abituale di atti persecutori. Osserva peraltro il Giudice che la descrizione del fatto fornita dalla vittima stessa consente di ritenere che il [REDACTED], nel dirigersi a forte velocità verso la [REDACTED] per poi frenare a poca distanza da lei, non fosse intenzionato ad investire la donna ed a procurarle gravissime lesioni (poiché, altrimenti, non avrebbe frenato e sarebbe salito anche sul marciapiede con la vettura) quanto, piuttosto, a spaventarla sino al punto di procurarle lo stato d'ansia riferito presso il pronto soccorso.

Tale reato non può ritenersi assorbito in quello di atti persecutori ma concorre con questo. Il reato di cui all'art. 612 bis c.p., infatti, è fattispecie complessa che si realizza con l'utilizzo di quel minimo di minacce o molestie alla persona finalizzate a cagionare un perdurante e grave stato d'ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, sicché, allorquando le condotte poste in essere siano tali da evolvere da semplici minacce e molestie a veri e propri danneggiamenti e lesioni – quali certamente sono quelli (i danneggiamenti) provocati all'automobile della vittima e quelle (le lesioni) certificate dai referti di pronto soccorso – il reato di danneggiamento e di lesioni volontarie concorrono con quello di cui all'art. 612 bis c.p.

I reati contestati vanno unificati nel vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p., potendosi ritenere che il [REDACTED], nell'ideare e programmare il reato di atti persecutori, abbia sin dall'inizio deliberato ed accettato anche i delitti di danneggiamento e lesioni volontarie, da intendersi come modalità di commissione del reato iniziale e passaggio possibile per il raggiungimento dello scopo prefissatosi.

c) Determinazione della pena.

Le circostanze esposte denotano nitidamente una volizione delittuosa spiccatamente intensa, per il lasso di tempo entro il quale l'azione criminosa si è sviluppata. Quanto evidenziato colora in termini sicuramente negativi la personalità dell'imputato il quale ha posto in essere intenzionalmente ed in modo consapevole una serie di comportamenti "intrusivi" e di "controllo" connotati da "petulanza" e finalizzati a perseguire la propria vittima; ha, infatti, adottato, per oltre tre mesi, comportamenti "intrusivi" e cioè forme di comunicazione attraverso le quali ha trasmesso alla vittima il proprio stato emotivo, i propri affetti, bisogni, desideri, intenzioni, stati d'animo; queste manifestazioni emotive sono risultate ambivalenti, spesso contraddittorie, oscillando tra sentimenti diametralmente opposti come amore, rancore, odio, vendetta e rabbia. A tale scopo il [REDACTED] ha perseguitato la [REDACTED] inondandola di lettere e messaggi, idonei allo scopo. Ha altresì adottato comportamenti "di controllo" (strategie finalizzate a "monitorare" costantemente la vittima) procedendo a pedinamenti ed appostamenti anche presso il luogo di lavoro della vittima fino a procurarle danneggiamenti e lesioni. In genere, come nel caso del [REDACTED], le due tipologie di comportamento (intrusiva e di controllo) viaggiano su binari paralleli e di norma vengono entrambe utilizzate (in successione o a fasi alternate) dal molestatore.

Non si può ignorare che l'intera vicenda pone in luce la personalità connotata in senso deviante del prevenuto. E ciò ad onta del suo stato di formale incensuratezza. Trattasi, peraltro, di stato di incensuratezza da ritenere pressoché irrilevante, ai fini di una prognosi positiva di astensione da manifestazioni criminali recidivanti, se solo rapportato all'oggettiva gravità dei fatti, alle accurate modalità di predisposizione del protocollo antiggiuridico monitorato, all'assenza di sintomi di resipiscenza, alla condotta contemporanea e successiva alla commissione dei fatti in esame da parte dell'agente ed all'entità dei danni psichici e fisici cagionati alla vittima ed alla sua vita di relazione (cfr., quanto all'operatività dei parametri citati nella delibazione della personalità di incensurati, Cass., sez. III, n. 2439/'96; cfr., altresì, Cass., sez. III, n. 1703/'93, nonché Cass., sez. I, n. 35219/2002).

Le considerazioni che precedono delineano il pericolo di recidiva in termini di elevata intensità e impongono la determinazione di una pena che tenga conto della gravità della condotta.

Ritiene il Giudice che non possano essere concesse all'imputato le attenuanti generiche in considerazione della reiterazione nel tempo delle condotte criminose, sintomatica della persistenza del proposito criminoso, e delle articolate modalità del fatto, particolarmente odiose per la persona offesa, nonostante egli risulti incensurato, circostanza su cui non può farsi leva per addivenire al riconoscimento delle attenuanti generiche.

L'imputato va dunque condannato, valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., ed unificati i reati ex art. 81 c.p., essendo con tutta evidenza stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, all'equa pena di anni DUE mesi QUATTRO di reclusione (p.b. per il reato di cui all'art. 612 bis c.p., più grave: anni tre; più mesi 4 per il capo B); più mesi 2 per il capo C) -1/3 per il rito), oltre al pagamento delle spese processuali.

Alla responsabilità penale consegue l'obbligo, per l'imputato, di risarcire i danni cagionati alla parte civile, costituitasi in giudizio formulando richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali, fisici e morali, derivanti dalla condotta del ~~imputato~~. È noto come il danno morale sia da identificarsi nel c.d. "pretium doloris", ovvero sia nella somma che può ragionevolmente ritenersi costituirebbe adeguata "consolazione" per il patimento morale subito, sì da cancellarne la traccia e lasciare l'offeso in una situazione di indifferenza paragonabile a quella in cui versava prima dell'illecito arrecatogli; la complessità della determinazione del danno patrimoniale, morale e di quelli fisici impone la liquidazione degli stessi in separata sede.

In relazione al ruolo concretamente svolto dalla difesa della p.c. nel presente procedimento, conclusosi in una unica udienza, appare congruo il riconoscimento dell'onorario nella misura di euro 1.065, oltre euro 10,66 per spese cui devono aggiungersi IVA e CAP come per legge. La condanna generica consente la liquidazione di una provvisoria, che viene pertanto determinata nella misura di €. 5.000,00.

In considerazione della contestuale celebrazione di numerosi processi e della complessità del fatto non è possibile la immediata redazione della motivazione in Camera di Consiglio della presente sentenza. Appare quindi opportuno assegnare il termine di gg. 90 per il deposito della motivazione.».

II.B. L'ATTO DI APPELLO.

I difensori di fiducia dell'imputato, con l'atto di appello, hanno chiesto a questa Corte di voler, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvedere: 1) assolvere l'imputato dal reato ascrittogli *sub* capo A) dell'imputazione per insussistenza del fatto o per non avere commesso il fatto ovvero ai sensi dell'art. 530 comma 2° c.p.p. per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova della sussistenza del fatto o della commissione del fatto da parte dell'imputato; 2) assolvere l'imputato dal reato ascrittogli *sub* capo B) dell'imputazione per insussistenza del fatto o per non avere commesso il fatto ovvero ai sensi dell'art. 530 comma 2° c.p.p. per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova della sussistenza del fatto o della commissione del fatto da parte dell'imputato; 3) assolvere l'imputato dal reato ascrittogli *sub* capo C) dell'imputazione per carenza dell'elemento psicologico del reato ovvero, in subordine, dichiarare l'imputato, previa derubricazione del reato di cui all'art. 582 c.p., colpevole del reato previsto e punito dall'art. 586 c.p.; 4) in subordine, contenere la pena entro i minimi edittali, concedere le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 *bis* e 62 n. 6) c.p., da ritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti, e conseguentemente applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena; revocare il provvedimento in ordine all'esecuzione delle condanne civili ex art. 600 comma 2° c.p.p.; 5) in estremo subordine, ritenuto non giustificato il dissenso del P.M. alla definizione del procedimento ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p. e valutata la congruità della pena, applicare la pena ex art. 446 c.p.p. così come richiesta dall'imputato; 6) revocare il provvedimento in ordine all'esecuzione delle condanne civili ex art. 600 comma 2° c.p.p. e, in caso di assoluzione dell'imputato, condannare la querelante alle spese e ai danni ai sensi dell'art. 542 c.p.p.

II.B.1. Le richieste assolutorie.

Le richieste assolutorie [nn. 1), 2) e 3) dell'atto di appello] sono destituite di fondamento, poiché, al contrario di quanto dedotto dall'appellante, dagli atti indicati nell'art. 442 comma 1-*bis* c.p.p. [correttamente utilizzati dal Giudice di primo grado sia ai fini della prova, ai sensi dell'art. 438 c.p.p., sia ai fini della deliberazione, ai sensi del citato art. 442 comma 1-*bis* c.p.p. (ad esclusione di quanto sarà più oltre precisato in ordine alle "dichiarazioni spontanee" rese da [redacted] in data [redacted]/2011 ed alla conversazione tra il [redacted] ed i CC. in caserma registrata su audiocassetta in pari data, di cui la difesa ha eccepito - giustamente, come si vedrà più oltre - l'inutilizzabilità assoluta)], emerge chiaramente la colpevolezza dell'imputato in ordine ai delitti per i quali fu condannato in primo grado.

La Corte Suprema (dal cui autorevole insegnamento, pienamente condivisibile, non v'è ragione alcuna di discostarsi) ha statuito:

- che le regole dettate dall'art. 192 comma 3° c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente

poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone²;

- che, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi³.

Ciò premesso, la Corte osserva che il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Bari, nel dichiarare l'imputato colpevole dei reati ascrittigli, si attenne pienamente ai predetti principi, poiché con argomentazioni coerenti, logicamente ineccepibili e saldamente ancorate alle risultanze probatorie (in alcun modo scalfite dalle argomentazioni difensive) non solo espose ampiamente e persuasivamente, facendo puntuali riferimenti alle risultanze processuali, le ragioni della credibilità soggettiva della persona offesa (costituitasi parte civile in primo grado) [redacted] (la quale, aggiunge questa Corte, non risulta essere persona di cattiva reputazione e/o altrimenti 'inaffidabile' né risulta avere mai avuto in precedenza motivi di inimicizia nei confronti dell'imputato e/o rapporti con quest'ultimo di qualsivoglia natura o di natura tale da 'spingerla' alla propalazione di false accuse in danno del medesimo) e dell'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni (diffusamente motivata mediante attento vaglio del contenuto delle stesse e ragionato raffronto di tali dichiarazioni con le altre risultanze probatorie), ma inoltre indicò puntualmente gli elementi (anche oggettivi e documentali) a riscontro delle stesse.

Invero i fatti che risultano oggettivamente ed indiscutibilmente dimostrati dagli atti processuali, puntualmente evidenziati dal Giudice di primo grado nella sentenza impugnata (con argomentazioni convincenti e non sminuite dalle deduzioni difensive, per lo più consistenti in semplici ipotesi sformite di oggettivo supporto probatorio e/o addirittura in mere illazioni smentite dalle risultanze orali e documentali), sono i seguenti:

- * alle ore 11:44 del 28/02/2011 [redacted], giornalista dell'emittente televisiva "[redacted]" con sede in [redacted], si era presentata nella locale Stazione dei CC. per sporgere denuncia-querela, riferendo: di avere parcheggiato la propria autovettura tg. [redacted], alle ore 15:30 circa del [redacted]/2011, alla piazza Falconieri di Conversano; di essere tornata alla propria autovettura alle successive ore 23:45 circa, al termine del turno di

² in termini Cass., sez. un., n. 41461/2012. In senso conforme (*ex multis* e tra le più recenti) Cass., n. 44644/2011; Cass., n. 28913/2011; Cass., n. 1818/2011; Cass., n. 27322/2008.

³ in termini Cass., sez. un., n. 41461/2012, cit. (dunque il riscontro delle dichiarazioni della persona offesa, nel caso in cui si sia costituita parte civile, non è "necessario", ma solo "opportuno"). In senso conforme Cass., n. 29372/2010; Cass., n. 33162/2004.

lavoro presso la suindicata emittente televisiva, e di essersi accorta che nel frattempo qualcuno, con una bomboletta spray, aveva spruzzato vernice rossa sul parabrezza anteriore, sullo sportello lato guida e sullo specchietto retrovisore esterno lato guida ed aveva lasciato sul parabrezza anteriore fogli scritti a mano, non firmati, aventi contenuto in parte adulterioso ed in parte offensivo e minaccioso [v. verbale di denuncia-querela allegato alla comunicazione di notizia di reato in data [REDACTED]/2011 (all. 1)].

I CC. avevano rilevato che effettivamente l'autovettura tg. [REDACTED] della [REDACTED] presentava i danni denunciati [v. fascicolo fotografico allegato alla comunicazione di notizia di reato in data [REDACTED]/2011 (all. 3)] e che i fogli manoscritti lasciati sul parabrezza dell'autovettura della [REDACTED], consegnati da costei in sede di denuncia-querela [v. biglietti allegati alla comunicazione di notizia di reato in data [REDACTED]/2011 (all. 2)], riportavano effettivamente il contenuto narrato dalla persona offesa, oltre ad alcuni elementi idonei a consentire alla [REDACTED] di 'riconoscere' l'autore dei fatti (*"Il male che si fa lo si ha, mi vendicherò fino a vederti morta e non in TV. Ciao [REDACTED] la puttana PUTTANA!!! SCOPATI [REDACTED] TROIA!!!"; "CREPA PUTTANA"; "E GUARDAMI QUANDO PASSA LA MACCHINA GRIGIA, SONO IO QUELLO DELLA VERNICE!! - Non sarai ancora arrabbiata? Non te la tirare che non sei Anna Falchi!! Scherzo sei molto meglio GUARDA LA PROSSIMA VOLTA CI CONTO CIAO!!"; "SCUSA per quello che ti ho fatto ma mi dà rabbia il fatto di non poterti conoscere sono pazzo di te, mi dà rabbia quando non mi guardi quando vengo a vederti arrivare a Telenorba. Ogni giorno mi spacco il culo perché mi servono una caterba di soldi ma ti penso sempre e se ti ho fatto del male perché non posso averti e mi consolo con la prima puttana di turno, e se non posso averti ti odierò per sempre. Quando ti guardo in TV vorrei che tu fossi accanto a me. Ma tu quelli come me non li guardi neppure siamo della stessa città Bari puoi immaginare chi sono e puoi denunciarmi non ho problemi. PS Quando penso che hai un altro uomo impazzisco. TI ODIAMO MA TI AMO PER SEMPRE. Non ho mai voluto bene a nessuno nella mia vita neppure ai miei genitori che non conosco. E anche se non ti conosco ti voglio un sacco di bene ma il fatto di non poterti avere mi fa venire un grande odio"*)⁴, sicché i militari avevano suggerito alla [REDACTED] di prestare particolare attenzione; in data [REDACTED]/2011 [REDACTED] [REDACTED] aveva contattato telefonicamente i CC. di [REDACTED] per segnalare che un'autovettura Volkswagen Passat di colore grigio (ossia del medesimo colore indicato nei fogli manoscritti rinvenuti il giorno [REDACTED]/2011 sull'auto danneggiata con la vernice spray) stava ripetutamente transitando dinanzi all'ingresso dell'emittente televisiva [REDACTED] e che il conducente di tale veicolo, ad ogni passaggio, guardava insistentemente verso l'interno.

I CC., in ragione di quanto accaduto il [REDACTED]/2011, si erano

⁴ le maiuscole sono presenti nell'originale (N.d.E.).

immediatamente recati sul posto ed avevano sottoposto a controllo il veicolo di colore grigio segnalato dalla [REDACTED], accertando che trattavasi dell'autovettura Volkswagen Passat station wagon tg. [REDACTED] condotta da [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] alla via [REDACTED], il quale aveva giustificato la propria presenza *in loco* dicendo di dover sostenere un colloquio di lavoro presso l'impresa "[REDACTED] Gelati" [v. annotazione di servizio in data [REDACTED]/2011 a firma dell'app. [REDACTED] allegata alla comunicazione di notizia di reato in data [REDACTED] 2011 (all. 4)], spiegazione rivelatasi tuttavia falsa (v. comunicazione di notizia di reato in data [REDACTED]/2011);

- in data [REDACTED]/2011 [REDACTED] aveva nuovamente contattato per telefono i CC: di Conversano per segnalare fatti identici a quelli già segnalati qualche giorno prima, ossia che la medesima autovettura di colore grigio vista il giorno [REDACTED]/2011 continuava a transitare ripetutamente dinanzi all'ingresso dell'emittente televisiva [REDACTED] ed il conducente di tale autovettura continuava a guardare con insistenza verso l'interno.

I CC., recatisi nuovamente sul posto, avevano accertato che trattavasi effettivamente del medesimo veicolo già controllato l'[REDACTED]/2011 (autovettura Volkswagen Passat station wagon tg. [REDACTED] di colore grigio) e che il veicolo era condotto dal già identificato [REDACTED], il quale, in ordine alla propria presenza *in loco*, dapprima aveva asserito di dover sostenere un colloquio di lavoro presso l'impresa "[REDACTED]" e poi aveva ammesso che aveva il desiderio di incontrare [REDACTED], della quale si era innamorato, e di essere l'autore sia dei danni provocati all'autovettura della [REDACTED] con la vernice rossa sia dei biglietti diretti alla [REDACTED] lasciati sul parabrezza della di lei autovettura [v. annotazione di servizio a firma del mar. [REDACTED] e dell'app. [REDACTED] allegata alla comunicazione di notizia di reato in data [REDACTED] 2011 (all. 5)];

- in data [REDACTED]/2011 [REDACTED] si era presentata nuovamente presso la Stazione CC. di [REDACTED] per denunciare che il giorno precedente [REDACTED]/2011), al fax dell'emittente televisiva [REDACTED], erano giunti fogli a lei "nominativamente" diretti, il contenuto dei quali si ricollegava chiaramente al responsabile dei fatti già denunciati e/o segnalati in precedenza e che la stavano 'ossessionando' [v. verbale di integrazione di ricezione di querela orale in data [REDACTED]/2011 allegato alla comunicazione di notizia di reato in data [REDACTED]/2011 (all. 1)].

I CC. avevano acquisito detti fogli manoscritti [v. verbale di acquisizione allegato alla comunicazione di notizia di reato in data [REDACTED]/2011 (all. 2)], dopo di che avevano verificato che erano stati inviati dal fax della ditta [REDACTED] e sita in Modugno alla via [REDACTED] su incarico di un

"giovane" cliente di sesso "maschile" che "indossava occhiali da vista" [come dichiarato ai CC. di Modugno da [REDAZIONE] (titolare della ditta [REDAZIONE]), la quale aveva precisato di non essere in grado di riconoscere nella foto di [REDAZIONE], mostrata dai militi, la persona che si era presentata per trasmettere il fax diretto all'emittente televisiva [REDAZIONE], ma solo perché, essendo in quel momento nel negozio da sola, intenta a servire numerosi clienti, non aveva potuto prestare particolare attenzione alla persona in questione (tuttavia le caratteristiche del cliente riferite dalla [REDAZIONE] - persona di sesso maschile, giovane, con occhiali da vista -, sebbene non particolarmente individualizzanti, corrispondevano tutte, oggettivamente, a quelle di [REDAZIONE]).

I fogli *de quibus* avevano il seguente contenuto, *ictu oculi* riferibile agli eventi che nelle settimane precedenti avevano riguardato la [REDAZIONE] ed il [REDAZIONE] (intervento dei militari in data [REDAZIONE]/2011, su richiesta della [REDAZIONE], dinanzi all'ingresso dell'emittente televisiva [REDAZIONE], nel corso del quale i CC. avevano identificato il [REDAZIONE], il quale aveva reso una spiegazione falsa in ordine alle ragioni della propria presenza nel luogo; successivo intervento dei militari in data [REDAZIONE]/2011, sempre su richiesta della [REDAZIONE], dinanzi all'ingresso dell'emittente televisiva [REDAZIONE], nel corso del quale i CC., dopo avere identificato nuovamente il [REDAZIONE], lo avevano convocato in caserma, ove il [REDAZIONE] aveva reso la "confessione" - quantunque di per sé inutilizzabile, come si vedrà più oltre - di cui si è detto in precedenza): **QUESTO MESSAGGIO È INDIRIZZATO ALLA REDAZIONE GIORNALISTICA DI [REDAZIONE] S.P.A. CHE DEVE GIRARLO ALLA TG PRESENTATRICE [REDAZIONE]. LA STO AVVISANDO CHE A BREVE SARÀ CITATA DAL MIO AVVOCATO IN GIUDIZIO PER CONCONSO IN SEQUESTRO DI PERSONA, INVASIONE DELLA PRIVACY, ABUSO DA PARTE DI MILITARI DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ, CALUGNA, MINACCE DI ROVINA DELLA MIA AUTOMOBILE, MINACCE DI PERCOSSE, ALLONTANAMENTO FORZATO DAL COMUNE DI [REDAZIONE], INGIURIE, FALSE ACCUSE DI MANIE SESSUALI, E ROVINA LAVORATIVA, CON DANNI ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERIA MECCANICA. QUESTO MESSAGGIO NON È UNO STOLKING PERCHÉ VIENE INVIATO SU UNA LINEA FAX DI UNA SOCIETÀ, TRA L'ALTRO IL NUMERO FAX È SULL'ELENCO TELEFONICO APERTO AL PUBBLICO. VORREI RICORDARE A TUTTI CHE I SENTIMENTI UMANI COME L'AMORE ANCHE SE NON CORRISPOSTO NON POSSONO ESSERE 'CONTROLLATI' CON PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI. DISTINTI SALUTI - (PUÒ CONTATTARMI MEDIANTE IL SUO COLLEGA)** [v. fogli manoscritti allegati alla comunicazione di notizia di reato in data [REDAZIONE]/2011 (all. 3)]⁵; in data [REDAZIONE]/2011 [REDAZIONE] si era presentata nuovamente presso

⁵ maiuscole e sottolineature sono presenti nell'originale; non lo è, invece, il grassetto (N.d.E.).

la Stazione CC. di [REDACTED] per denunciare che il giorno [REDACTED]/2011 [REDACTED] [REDACTED], sua collega di lavoro, l'aveva avvertita telefonicamente, con tono allarmato ed impaurito, di avere rinvenuto sulla propria autovettura un biglietto manoscritto indirizzato a lei ([REDACTED] [REDACTED]) da parte di una persona che, oltre ad indicare le sue generalità ("[REDACTED] ([REDACTED])") ed il suo numero di telefono ("3[REDACTED]"), indicava fatti univocamente riconducibili all'individuo che da qualche tempo le stava rendendo "la vita impossibile con continue minacce scritte, danneggiamenti e frasi d'amore" [v. verbale di integrazione di ricezione di querela orale in data [REDACTED]/2011 allegato alla comunicazione di notizia di reato in data [REDACTED]/2011 (all. 6)].

Nell'occasione la [REDACTED] aveva consegnato ai CC. il foglio datole dalla [REDACTED], recante il seguente contenuto (riconducibile inoppugnabilmente a [REDACTED] [REDACTED], apertamente dichiaratosi responsabile dei fatti illeciti denunciati dalla [REDACTED]): "CIAO AMORE MIO COME STAI? SAI CHE MI MANCHI? NONOSTANTE IL MALE CHE MI HAI FATTO TI VOGLIO ANCORA BENE, CONTINUO A PENSARTI SEMPRE, MI CHIEDO SEMPRE, MA SE SEI COSÌ BONA PERCHÉ SEI COSÌ CATTIVA? SAI TUO MARITO SARÀ ALTO 3 M. MA PER TE MI FAREI PRENDERE A CAZZOTTI MI FAREI ARRESTARE MI FAREI AVERE DA TUO MARITO UN CAZZOTTO PER DIVENTARE PIÙ CORTO E GROSSO MI FAREI ROMPERE U GOLF E POI CHE SIGNIFICA NON VOGLIO ESSERE RINGRAZIATA E NON VOGLIO ESSERE PAGATO IL DANNO? A BREVE POTRÒ RIPARARTI IL DANNO E NON FARE LA VIP CHE MI HANNO DETTO CHE IN FONDO SEI DOLCE UMILE E CHE QUELLO CHE TI HO FATTO TI HA COLPITO. TANTO È VERO CHE CHIEDI AI TURESI TUOI COLLEGHI CHI È [REDACTED] [REDACTED]? SAI PER TE RISCHIEREI L'ARRESTO PER STOLKING MA IO NON TI VOGLIO MALE ANZI TI VOGLIO BENE, TANTO BENE. QUEL GIORNO QUANDO TI FECCI QUEL DANNO LO FECCI PERCHÉ NON MI DEGNAVI DI UNO SGUARDO, SE IN CASERMA TI HANNO DETTO CHE SONO PAZZO, È VERO SONO PAZZO D'AMORE PER TE! E FAI ATTENZIONE CHE I CARABINIERI IN MIA PRESENZA TI DERIDEVANO E TI DAVANO DELLA POCO DI B... VEDI TU ALLONTANI I BUONI COME ME!! E TI AVVICINI ALLA GENTE CATTIVA. ORA VOGLIO METTERMICI NEI GUAI TI DO IL MIO NUM. DI CELL. [REDACTED]. CIAO!! TI AMO!!! SE VAI DI NUOVO DAI CARABINIERI SEI SENZA CUORE TI AMO!!!" [v. foglio manoscritto allegato alla comunicazione di notizia di reato in data [REDACTED]/2011 (all. 7)]⁶.

I CC., sulla base delle specifiche (ed inequivoche) indicazioni contenute nel biglietto (generalità esatte dell'autore: "[REDACTED] [REDACTED]"; città di origine: "Turi"; numero di utenza cellulare: "[REDACTED]"; effettività degli interventi operati dai CC. in quel periodo nei confronti di [REDACTED] [REDACTED]), avevano effettuato un controllo presso il gestore telefonico,

⁶ maiuscole e sottolineature sono presenti nell'originale; non lo è, invece, il grassetto (N.d.E.),

- verificando che il numero di telefono [REDACTED] era intestato al padre di [REDACTED], a riprova (vie più rafforzata dalle circostanze riferite nel biglietto, tutte riconducibili ad accadimenti riguardanti esclusivamente l'imputato) del fatto che il responsabile delle condotte illecite denunciate dalla [REDACTED] era proprio [REDACTED] [v. documenti allegati alla comunicazione di notizia di reato in data [REDACTED]/2011 (all. 8)];
- in data [REDACTED] 2011 [REDACTED] si era presentata nuovamente presso la Stazione CC. di [REDACTED] per denunciare che al termine del turno di lavoro del giorno precedente (ore 23:00 del [REDACTED]/2011), accompagnata da due colleghi fino al luogo ove aveva parcheggiato la propria macchina (accompagnamento cui ella era costretta a ricorrere, soprattutto di sera, perché impaurita dal soggetto che da qualche tempo le 'riservava' incessantemente attenzioni morbose, ossia dal [REDACTED]), aveva trovato sotto il tergicristallo dell'autovettura una busta contenente altre due buste che riportavano il medesimo numero di cellulare riportato nel biglietto già consegnato in data [REDACTED]/2011 ("[REDACTED]"), nelle quali vi era un biglietto manoscritto contenente parole d'amore da parte della 'solita' persona che le stava dando problemi ("[REDACTED]") e la costringeva a vivere in uno stato di agitazione e paura [v. verbale di integrazione di denuncia in data [REDACTED]/2011 allegato alla comunicazione di notizie di reato in pari data (all. 1)].
- Nella circostanza, la [REDACTED] aveva consegnato ai CC. il foglio in questione, il cui contenuto testuale era il seguente: *"Ciao amore mi manchi da morire, ti amo più di prima, ormai sai tutto di me, quando mi fai sbattere in galera? però tutti e due insieme!! nella stessa cella, so che prendi informazioni su di me anzi appostamenti sotto casa e chiamate strane, io ti amo. [REDACTED] - X [REDACTED]"* [v. foglio manoscritto allegato alla comunicazione di notizia di reato in data [REDACTED]/2011 (all. 2)];
- in data [REDACTED] 2011 [REDACTED] si era presentata nuovamente presso la Stazione CC. di [REDACTED] per denunciare che il pomeriggio del giorno prima, al termine del turno di lavoro (ore 17:00), si era recata in paese per fare alcune commissioni, al termine delle quali si era accorta che sul parabrezza del proprio veicolo, nella parte sottostante i tergicristalli, vi era una lettera a lei indirizzata del 'solito' individuo, il quale, oltre a ripetere il numero di telefono già comunicatole le volte precedenti ("[REDACTED]"), aveva scritto frasi di tenore arrabbiato e minaccioso ed aveva infine ribadito di essere in grado di ripagarle il danno arrecato all'autovettura con la vernice spray [v. verbale di integrazione di denuncia in data [REDACTED] 2011 allegato alla comunicazione di notizie di reato in pari data (all. 1)].
- La [REDACTED], nella circostanza, aveva consegnato ai CC. la busta rinvenuta, su cui era scritto "X [REDACTED] [REDACTED]", ed il biglietto in essa

⁷ il grassetto non è presente nell'originale (N.d.E.).

contenuto, su cui erano scritte le seguenti frasi: *"Ma che cazzo di persona sei? Te la tiri in continuazione, quando mi fai sbattere in galera?! E ricordati che quando sei in tv ci sono sempre a vederti quando ridi come una deficiente e spari cazzate, stai meglio abbronzata. Sei la prima donna che non cede che abbia mai visto, TI AMO [REDACTED] - Il tuo Stalker - ora posso ripagarti il danno della macchina"* [v. foglio manoscritto allegato alla comunicazione di notizia di reato in data [REDACTED]/2011 (all. 2)]⁸; alle ore 17:30 del giorno [REDACTED]/2011 [REDACTED] aveva invocato telefonicamente l'intervento urgente dei CC. di Conversano, segnalando di trovarsi al largo Falconieri, in [REDACTED], ove non solo aveva subito l'ennesimo danneggiamento del proprio autoveicolo, ma era stata quasi investita dall'autovettura della persona ([REDACTED] [REDACTED]) che da diverso tempo la perseguitava con biglietti e danneggiamenti [v. verbale di arresto in flagranza di reato allegato alla comunicazione di notizia di reato in data [REDACTED]/2011 (all. 1)].

I CC., recatisi immediatamente sul posto, avevano trovato la [REDACTED] in "evidente stato di agitazione", sicché l'avevano invitata a recarsi subito presso il locale pronto soccorso, e nel contempo avevano proceduto ad ascoltare quali persone informate sui fatti [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED], operai edili che stavano lavorando in zona [v. verbale di arresto in flagranza di reato allegato alla comunicazione di notizia di reato in data [REDACTED]/2011 (all. 1)], i quali avevano riferito ai militari quanto segue: *"Siamo entrambi operai edili, e stiamo effettuando dei lavori presso un'abitazione nei pressi di via Foggia, nelle adiacenze di [REDACTED]. Ci stavamo recando presso un bar al fine di consumare un caffè, quando improvvisamente notavamo un'autovettura di colore grigio chiaro, del tipo sw, procedere a folle velocità. Il conducente di detto veicolo, ci ha quasi sfiorato, non curante della presenza di persone a camminare sulla strada, allontanandosi a tutta velocità. Nel frattempo notavamo sopraggiungere una donna, la quale era intenta a parlare al cellulare in modo visibilmente scosso, nel frattempo notavamo che il conducente del veicolo giunto in Largo Falconieri, attendeva l'arrivo della donna predetta e continuando nel suo giro, accelerava, prima sfiorandoci nuovamente, tanto che gli imprecavamo contro e successivamente puntando verso la donna, la quale accorgendosi dell'arrivo dell'autovettura si spostava sul marciapiede schivando per poco l'urto con il veicolo. La Signora notevolmente scossa, prima si avvicinava ad un'autovettura e poi rivolta verso di noi ci chiedeva aiuto. Noi attendevamo unitamente alla Signora l'arrivo dei carabinieri, che poi hanno proceduto ai rilievi del caso"* [v. verbale di ss.ii.tt. rese da [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] allegato alla comunicazione di notizia di

⁸ il grassetto non è presente nell'originale (N.d.E.).

reato in data [REDACTED]/2011 (all. 2)]⁹.
Un paio d'ore dopo, al termine dell'assistenza sanitaria ricevuta presso il locale pronto soccorso, [REDACTED] si era presentata presso la Stazione CC. di [REDACTED], ove aveva consegnato il referto medico rilasciato dal pronto soccorso [v. referto n. [REDACTED] allegato alla comunicazione di notizia di reato in data [REDACTED]/2011 (all. 4), attestante che la [REDACTED], visitata da personale medico, era stata dimessa con diagnosi di "sindrome ansiosa", provocata da "violenza altrui" (nel corso della visita, la [REDACTED] aveva precisato di "essere perseguitata da persona da lei riconoscibile"), con prognosi di "8 giorni salvo complicazioni"] ed aveva sporto, ad integrazione delle denunce già presentate in date [REDACTED]/2011, [REDACTED]/2011, [REDACTED]/2011 e [REDACTED]/2011, ulteriore denuncia [v. verbale di arresto in flagranza di reato allegato alla comunicazione di notizia di reato in data [REDACTED]/2011 (all. 1)], nella quale aveva testualmente riferito quanto segue: "*... in data odierna alle ore 17:30 al termine del mio turno di lavoro, come al solito mi apprestavo a raggiungere la mia autovettura, questa volta da sola, considerando che è mia abitudine, da quando sono oggetto di atti persecutori farmi accompagnare da qualche mio collega; preciso che sono molto attenta ad inoltrarmi da sola, di sera in luoghi poco frequentati, al che mi incamminavo lungo via Pantaleo in direzione Largo Falconieri, ove avevo parchato la mia autovettura Renault Modus tg. [REDACTED]; nel mentre percorrevo detta via ero impegnata in una conversazione telefonica con mio marito [REDACTED], nella circostanza avvertivo improvvisamente alle mie spalle un'autovettura che effettuava una forte accelerazione in avvicinamento, al che mi sono spaventata e girandomi verso la provenienza di detto veicolo constatavo che lo stesso era arrivato a circa 20 cm sulla mia sinistra, inchiodando la stessa con una frenata improvvisa, immediatamente riconoscevo l'autovettura nel modello VW Passat sw di colore grigio targata [REDACTED], da me indicata nelle precedenti denunce, inoltre alla guida vi era un giovane dal viso paffuto, capelli neri con occhiali da vista. Preciso che ho dovuto immediatamente salire sul marciapiede, in quanto ho creduto, concretamente, che detto giovane mi stesse investendo. Il veicolo ripartiva immediatamente effettuando una manovra improvvisa di accelerazione e contestuale sfregamento dei pneumatici sul manto stradale, allontanandosi in direzione di via F.sco Vernaleone. Giunta nei pressi della mia autovettura notavo che la stessa era graffiata interamente lungo il perimetro della stessa e riscontravo un piccolo contenitore di plastica sul parabrezza anteriore, nel quale era custodito dell'olio di auto, quest'ultimo versato interamente sul parabrezza e sul cofano anteriore, conseguentemente colato sugli*

⁹ il grassetto non è presente nell'originale (N.d.E.).

pneumatici. Nell'immediatezza ho chiesto aiuto ad alcuni operai ivi presenti, i quali hanno atteso con me l'arrivo delle forze dell'ordine. Riconosco senza ombra di dubbio la persona che era alla guida del veicolo da me anzidetto, in colui che si trova in sala d'attesa della caserma carabinieri di [REDACTED]. Allego alla presente il certificato medico rilasciato dal pronto soccorso di [REDACTED], luogo dove mi sono recata, a seguito del comportamento reiterato messo in atto ai miei danni, per l'ennesima volta da colui che ho riconosciuto alla guida dell'autovettura suddetta" [v. verbale di integrazione di denuncia allegata alla comunicazione di notizia di reato in data [REDACTED]/2011 (all. 3)]¹⁰.

Indi i CC. - che in effetti, nelle more dell'arrivo della [REDACTED] dal pronto soccorso, avevano rintracciato [REDACTED] presso la sua abitazione in [REDACTED] e lo avevano condotto nella caserma di [REDACTED] (ove, come detto, [REDACTED], vedendolo, lo aveva riconosciuto "senza ombra di dubbio" come il responsabile delle condotte denunciate) - avevano proceduto all'arresto del [REDACTED] per i reati di cui agli artt. 612 bis e 635 c.p. [v. verbale d'arresto allegato la comunicazione di notizia di reato in data [REDACTED] 2011 (all. 1)].

Orbene, così ricostruiti i fatti, la Corte reputa che correttamente il Giudice di primo grado dichiarò [REDACTED] colpevole dei reati di cui agli artt. 612 bis, 635 e 582 c.p. ascrittigli, emergendo dagli atti processuali ampia prova della sussistenza di tutti gli estremi, oggettivi e soggettivi, di tali fattispecie delittuose.

Invero, pur prescindendo completamente dalle dichiarazioni confessorie rese dal [REDACTED] ai CC. in data [REDACTED] 2011 e dalla relativa registrazione audiofonica {da ritenersi assolutamente inutilizzabili, come correttamente eccepito nell'atto di appello, evincendosi dall'annotazione di servizio in data [REDACTED] 2011 e dal verbale di trascrizione di registrazione tra presenti in data [REDACTED] 2011 [entrambi allegati alla comunicazione di notizia di reato in data [REDACTED] 2011 (all. 5-6)] che le ammissioni erano state fatte dal [REDACTED] dinanzi ai CC. non in occasione di "dichiarazioni spontanee", verbalizzate ai sensi dell'art. 350 comma 7° c.p.p. (come tali pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato), bensì nel corso di un vero e proprio interrogatorio, espletato e registrato dai CC. senza l'osservanza delle garanzie difensive previste dalla legge¹¹}, nondimeno tutti gli altri elementi acquisiti comprovano

¹⁰ il grassetto non è presente nell'originale (N.d.E.).

¹¹ in termini Cass., sez. un., n. 36747/2003, che ha chiarito (tra l'altro) che "Non è acquisibile al processo né, ove acquisita, è utilizzabile come prova la registrazione fonografica realizzata occultamente da appartenenti alla polizia giudiziaria, nel corso di operazioni investigative, durante colloqui da loro intrattenuti con indagati, confidenti o persone informate sui fatti quando si tratti rispettivamente: di dichiarazioni indizianti raccolte senza le garanzie indicate all'art. 63 cod. proc. pen.; di informazioni confidenziali inutilizzabili per il disposto dell'art. 203; di dichiarazioni sulle quali sia preclusa la testimonianza in applicazione degli art. 62 e 195 comma 4 stesso codice" (a

ampiamente ed univocamente che [REDACTED], invaghitosi follemente della giornalista televisiva [REDACTED] (quantunque mai "conosciuta personalmente", bensì semplicemente "vista in televisione"), ma non corrisposto in alcun modo da costei, aveva ripetutamente minacciato e/o molestato la [REDACTED], in modo ossessivo, per circa tre mesi (e precisamente dal primo danneggiamento posto in essere verso la fine di gennaio 2011 - con contestuale biglietto lasciato sull'autovettura della vittima - fino all'ultimo episodio posto in essere in data [REDACTED]/2011, al quale era conseguito l'arresto dell'imputato, in stato di quasi flagranza, da parte dei CC.), cagionando alla donna un continuo e grave stato di ansia e paura (manifestato costantemente dalla [REDACTED] sia nelle numerose denunce-querelle sporte presso i CC. di [REDACTED] sia nelle plurime richieste di intervento rivolte ai militari in via d'urgenza, grazie alle quali i CC. di [REDACTED] avevano potuto identificare in [REDACTED] l'autore dei comportamenti persecutori in danno della [REDACTED]), ingenerando nella donna fondato timore per la propria incolumità {determinato dal tenore, anche aggressivo e minaccioso, dei biglietti ricevuti [univocamente riconducibili a [REDACTED], il quale, nella veste (in realtà esistente solo nella sua fervida immaginazione) di 'spasimante innamorato', desiderava ardentemente che la [REDACTED] lo "notasse" come autore dei gesti compiuti al fine di richiamare la di lei attenzione, onde essere dalla stessa "legittimato" nel suo 'ruolo' di corteggiatore, ragione per cui il [REDACTED], soprattutto dopo essere stato 'scoperto' dai CC. di [REDACTED] (i quali, chiamati dalla [REDACTED] in date [REDACTED] 2011 e [REDACTED] 2011, lo avevano fermato ed identificato nel mentre transitava insistentemente con la propria autovettura Volkswagen Passat station wagon di colore grigio tg. [REDACTED] dinanzi all'ingresso dell'emittente televisiva [REDACTED], guardando continuamente verso l'interno per scorgere la [REDACTED]), non aveva avuto alcuna remora ad inviare alla [REDACTED] biglietti contenenti informazioni a lui univocamente riferibili (si pensi, ad esempio, alla specificazione delle proprie generalità - "[REDACTED]" - e del proprio numero di telefono - "[REDACTED]" - nonché della propria città di provenienza - "[REDACTED]" - e delle caratteristiche cromatiche - "grigio chiaro" - del proprio veicolo; si pensi, altresì, all'indicazione di eventi che avevano specificamente coinvolto il [REDACTED] proprio in relazione ai fatti denunciati dalla [REDACTED])} e

sostegno di tale principio la Corte suprema ha osservato che la registrazione di una comunicazione da parte di soggetto che ne sia stato partecipe, per quanto astrattamente suscettibile di produzione come documento, non può sostituirsi, in violazione dell'art. 191 cod. proc. pen., a fonti di prova delle quali la legge vieta l'acquisizione). In senso conforme Cass., n. 46023/2007, secondo cui "Il contenuto dell'intercettazione di un colloquio tra un ufficiale di P.G. ed un soggetto indagato è inutilizzabile, in considerazione sia del divieto di utilizzazione di dichiarazioni indizianti provenienti da soggetto che doveva essere sentito sin dall'inizio quale persona sottoposta alle indagini con le garanzie previste dall'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., sia del divieto di testimonianza de relato sulle dichiarazioni della persona sottoposta alle indagini previsto dagli articoli 195, comma quarto, e 62 cod. proc. pen."

N.P.
L

comunque costringendo la [REDACTED] ad alterare le proprie abitudini di vita (tanto che costei, al termine del turno lavorativo, era costretta - quantomeno in orario serale - a farsi accompagnare al proprio veicolo da personale dell'istituto di vigilanza dell'emittente televisiva e/o da colleghi di lavoro e/o dal proprio marito).

In conclusione, come evidenziato dal Giudice di primo grado, a carico dell'imputato sussiste un solido quadro probatorio, composto non solo dalle dichiarazioni precise, dettagliate, coerenti ed intrinsecamente attendibili di [REDACTED] [REDACTED] (persona soggettivamente credibile), ma anche da numerosi altri elementi di riscontro, costituiti:

- dagli accertamenti e controlli espletati dai CC., comprovanti inoppugnabilmente che [REDACTED] [REDACTED]:
 - transitava insistentemente, alla guida della sua autovettura Volkswagen Passat station wagon di colore grigio chiaro tg. [REDACTED] dinanzi all'ingresso di [REDACTED], nelle fasce orarie in cui la [REDACTED] era al lavoro, guardando continuamente all'interno nella speranza di intravederla (tanto da costringere la donna ad invocare più volte l'intervento dei CC.);
 - seguiva la [REDACTED] allorché costei usciva dall'emittente televisiva al termine del turno lavorativo (quantomeno nella città di [REDACTED], tanto da farle trovare sulla macchina, in una occasione, uno dei 'soliti' biglietti);
 - aveva danneggiato due volte l'autovettura della [REDACTED] ([REDACTED]/2011 e [REDACTED]/2011), 'per ritorsione', ossia per 'punire' la donna del 'disinteresse' da lei manifestato [a tal proposito è opportuno osservare che i danneggiamenti arrecati il giorno [REDACTED]/2011 all'autovettura della [REDACTED] (versamento di olio motore sul parabrezza e sul cofano anteriore, con colamento sugli pneumatici, e graffi lungo tutto il perimetro del veicolo), alla luce degli altri fatti commessi dal [REDACTED] il giorno [REDACTED]/2011 e nelle settimane precedenti nonché, più in generale, di tutte le risultanze processuali, furono ineccepibilmente attribuiti al [REDACTED] dal Giudice di primo grado, sussistendo a carico dell'imputato indizi qualificabili sicuramente in termini di "gravità, precisione e concordanza", ex art. 192 comma 2° c.p.p.];
 - faceva pervenire ripetutamente alla [REDACTED] (anche per il tramite di terze persone) messaggi scritti recanti frasi talvolta di 'amore' e/o incontenibile 'gelosia' (persino nei confronti del marito della donna) e talvolta di odio e/o minaccia (perché la [REDACTED], da cui era morbosamente attratto, non manifestava per lui alcun interesse e, anzi, si rivolgeva continuamente ai CC. per essere tutelata), contenenti altresì riferimenti specifici alla sua (di lui) volontà di risarcire i danni provocati con la vernice al veicolo della donna (ad

- oggettiva riprova dell'indubbia riconducibilità all'imputato dei danneggiamenti cagionati all'autovettura della [REDACTED] il giorno [REDACTED] 2011 nonché, ex art. 192 comma 2° c.p.p., anche il giorno [REDACTED]/2011);
- il pomeriggio del giorno [REDACTED] 2011, incurante della presenza di pedoni e comunque di potenziali testimoni, aveva spericolatamente guidato la propria autovettura Volkswagen Passat S.W. di colore grigio chiaro tg. [REDACTED], ad alta velocità, nelle vie adiacenti alla sede dell'emittente televisiva [REDACTED] in Conversano, infine 'puntandola' in modo deciso contro la [REDACTED] per poi arrestarla all'ultimo, a pochi centimetri dalla donna (così provocando a costei la patologia di cui si dirà più oltre);
 - dalle dichiarazioni rese da [REDACTED] e [REDACTED], 'testimoni oculari' dell'episodio verificatosi il giorno [REDACTED]/2011, comprovanti il 'folle' comportamento del [REDACTED] alla guida del proprio autoveicolo Volkswagen Passat S.W. tg. [REDACTED] sia subito prima dell'arrivo della [REDACTED] sia subito dopo, culminato nel 'quasi-investimento' di quest'ultima (gesto sconsiderato che può essere 'compreso' solo se inquadrato e valutato, in successione cronologica, con gli eventi dei quali il [REDACTED] si era reso protagonista nei due mesi e mezzo precedenti);
 - dal referto medico rilasciato dal pronto soccorso di [REDACTED] nel tardo pomeriggio dell'[REDACTED]/2011, comprovante la malattia cagionata alla [REDACTED] dal 'quasi-investimento' posto in essere poco prima dal [REDACTED] [tale referto, oltre a costituire (ulteriore) conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni di [REDACTED] [REDACTED], dimostra oggettivamente la sussistenza della lesione personale volontaria ascritta all'imputato *sub* capo C) dell'imputazione, sussistendo di tale delitto (nel quale, ineccepibilmente, il Giudice di primo grado ritenne assorbita l'altra fattispecie delittuosa - tentata lesione personale aggravata - ascritta all'imputato nel medesimo capo) non solo l'elemento oggettivo, ma anche l'elemento psicologico (dolo¹²): invero dalle particolari modalità di

¹² è appena il caso di osservare che non può essere condiviso l'assunto della difesa secondo cui il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Bari avrebbe qualificato il reato di cui al capo C) dell'imputazione 'contraddittoriamente' (dapprima come lesioni colpose e poi come lesioni volontarie) e che da ciò dovrebbe desumersi un 'implicito' riferimento alla fattispecie regolata dall'art. 83 c.p. Dalla sentenza impugnata, infatti, emerge chiaramente che il Giudice di primo grado dichiarò l'imputato colpevole del delitto di cui all'art. 582 c.p. (lesione personale volontaria), in esso assorbito il delitto di cui agli artt. 56-582-583 c.p. contestato nel medesimo capo (tentata lesione personale volontaria aggravata), sicché è del tutto evidente che l'indicazione contenuta alla pag. 10 della sentenza - secondo cui al capo C) dell'imputazione sarebbe stato contestato all'imputato il delitto di lesioni "colpose" - costituisce un semplice *lapsus calami*, non essendo stata affatto contestata tale fattispecie delittuosa; la riprova è data dal fatto che, nella pagina successiva della sentenza (pag. 11), il Giudice di primo grado affermò espressamente che la condotta del [REDACTED] andava sussunta "nella

esecuzione del fatto (dettagliatamente descritte dalla ██████████ nonché dagli informatori ██████████ e ██████████) emerge con tutta evidenza che il ██████████ aveva agito in modo cosciente e volontario, prevedendo che dalla propria spericolata condotta di guida - consistita nel lanciare ad alta velocità l'autovettura Volkswagen Passat SW, veicolo di dimensioni non piccole, contro la ██████████, per poi frenare improvvisamente il veicolo, 'inchiodandolo', a pochi centimetri dalla vittima - sarebbe derivata alla ██████████ una malattia (c.d. "dolo diretto") o quantomeno accettando il rischio che tale evento si sarebbe potuto verificare (c.d. "dolo eventuale")¹³, il che rende inapplicabile la fattispecie di cui all'art. 586 c.p. invocata dalla difesa, posto che tale norma presuppone necessariamente che la morte o la lesione di una persona sia derivata da un fatto preveduto come delitto doloso (che, secondo la difesa, sarebbe stato quello di minaccia, ex art. 612 c.p.) «quale conseguenza non voluta dal colpevole», di talché non vi è alcuna possibilità di applicazione dell'art. 586 c.p. allorquando (la morte o) la lesione derivata dalla condotta dolosa dell'agente sia una "conseguenza voluta" (anche solo nella forma del dolo indiretto o eventuale)¹⁴;

fattispecie incriminatrice di cui all'art. 582 c.p." (lesione personale "volontaria", essendo quella "colposa" disciplinata dall'art. 590 c.p.), in quanto si era trattato di "lesioni commesse volontariamente in danno della vittima al fine di consumare il delitto abituale di atti persecutori". Non è revocabile in dubbio, quindi, che l'ipotesi 'colposa' (mai contestata dal P.M., come detto) non fu affatto ravvisata (e neppure presa in considerazione, a parte il *lapsus calami* di cui si è detto) dal Giudice dell'udienza preliminare.

¹³ cfr. Cass., sez. un., n. 3571/1996, secondo cui "Sussiste il dolo eventuale quando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio di cagionarle; quando invece l'ulteriore accadimento si presenta all'agente come probabile, non si può ritenere che egli, agendo, si sia limitato ad accettare il rischio dell'evento, bensì che, accettando l'evento, lo abbia voluto, sicché in tale ipotesi l'elemento psicologico si configura nella forma di dolo diretto e non in quella di dolo eventuale".

¹⁴ in termini Cass., n. 31841/2014, che ha statuito che "Per la configurabilità del reato di cui all'art. 586 cod. pen. è necessario che l'evento lesivo costituito dalla morte e dalle lesioni, non sia voluto neppure in via indiretta o con dolo eventuale dall'agente, poiché questi, se pone in essere la propria condotta pur rappresentandosi la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze di essa e ciononostante accettandone il rischio, risponde, in concorso di reati, del delitto inizialmente preso di mira e del delitto realizzato come conseguenza voluta del primo". In senso conforme Cass., n. 1567/1986, secondo cui "Per la configurabilità del reato di cui all'art. 586 cod. pen. è necessario che l'evento mortale o lesivo non si possa ritenere voluto neppure in via indiretta o con dolo eventuale, e ciò non avviene quando l'agente, pur di realizzare l'evento voluto, accetta il rischio dei risultati, non soltanto probabili ma anche meramente possibili, del suo comportamento"; Cass., n. 4851/1988, secondo cui "Qualora dal delitto doloso derivi un evento mortale o lesivo non voluto, deve verificarsi se tale evento abbia costituito oggetto di dolo indiretto. Infatti se l'autore, pur di realizzare l'evento voluto, abbia previsto anche l'evento mortale o lesivo e tuttavia abbia ugualmente posto in essere la sua condotta, in tal caso egli risponde anche dell'evento mortale o lesivo perché sorretto da causalità non solo materiale, ma anche psichica. Solo se faccia difetto anche il dolo indiretto e risulti spezzato il nesso di causalità materiale da qualche fattore eccezionale, impreveduto ed imprevedibile, posto al di fuori del controllo del reo, questi non risponderà dell'evento non voluto; se, invece, manca il dolo indiretto, ma non si sia risolto il nesso di causalità, il reo risponderà dell'evento a titolo colposo".

- dai biglietti scritti indirizzati alla [redacted], recanti non solo frasi d'amore e/o di gelosia e/o di minaccia e/o di rabbia nei confronti di costei, ma anche informazioni riconducibili univocamente a [redacted] [redacted] (come riconosciuto dalla stessa difesa nell'atto di appello¹⁵, del resto), quali il nome ed il cognome ("[redacted] [redacted]"), la città d'origine ("[redacted]"), il numero di telefono ("[redacted]"), le caratteristiche del veicolo utilizzato (autovettura di "colore grigio chiaro"), la descrizione di fatti specifici conosciuti o conoscibili solo dall'autore delle condotte illecite ed univocamente riconducibili al [redacted] [si pensi ai riferimenti concernenti i ripetuti 'passaggi' a bordo di una "macchina grigia", nella rivendicata veste di 'indomito corteggiatore', dinanzi al luogo di lavoro della [redacted] (fatti accertati dai CC. come effettivamente posti in essere da [redacted] [redacted] a bordo di autovettura di colore grigio - Volkswagen Passat SW tg. [redacted] - in occasione degli interventi eseguiti in date [redacted]/2011 e [redacted]/2011); si pensi altresì alle doglianze contenute nel fax del [redacted]/2011 circa le pretese condotte 'abusive' poste in essere dai CC. in occasione dei controlli sull'identità personale finalizzati a reprimere i sentimenti di 'amore' verso la [redacted] (controlli pacificamente subiti in date [redacted]/2011 e [redacted]/2011 da [redacted] [redacted], la cui presenza *in loco* non era motivata da altro se non dalla morbosa attrazione che nutriva nei confronti del [redacted]); si pensi, infine, ai riferimenti precisi ai danni provocati con la vernice all'autovettura della [redacted] - circostanza accertata dai CC. come effettivamente verificatasi in data [redacted]/2011 - ed alla disponibilità a risarcire tali danni successivamente manifestata nei biglietti contenenti le generalità ed il numero di telefono di [redacted] [redacted], oltre ad informazioni specificamente riguardanti il medesimo (e che solo quest'ultimo - significativamente autoqualificatosi "*stalker*" della [redacted], a riprova del fatto che le azioni criminose per cui è il presente giudizio erano perpetrate con piena consapevolezza e volontà - poteva conoscere)];
- dalla lettera raccomandata in data [redacted]/2011 inviata dai difensori del [redacted], in nome e per conto dell'imputato, a [redacted] [redacted] (in atti), contenente non una semplice offerta risarcitoria in favore della persona offesa, bensì un "riconoscimento completo ed incondizionato" della piena responsabilità del [redacted] in ordine a tutte le condotte illecite addebitategli, non contestate né nella loro sussistenza oggettiva e soggettiva nei termini denunciati dalla persona offesa (ampiamente emergente, peraltro, dalle risultanze processuali sopra indicate e persino

¹⁵ difatti i difensori, pur assumendo di dubitare che i biglietti dal contenuto ingiurioso e minaccioso fossero stati opera del [redacted] (assunto del tutto comprensibile, stante il ruolo rivestito dai difensori dell'imputato), comunque non hanno potuto negare che tali biglietti "*contengono elementi indiziari che fanno risalire chiaramente allo stesso*", ossia all'imputato (v. paragrafo 4, pagina 16).

MD
L

dal tenore - esplicitamente ammissivo di ogni addebito - della richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. avanzata dall'imputato in data [redacted]/2011, anch'essa in atti) né nella loro 'esclusiva' riconducibilità all'imputato (difatti nella lettera raccomandata *de qua*, anch'essa costituente indubbiamente "riscontro" oggettivo delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, può leggersi testualmente quanto segue: "... *Il Ns Assistito, come avrà certamente compreso dal tenore delle missive a Lei dirette nonché, dalle condotte dallo stesso poste in essere, è una persona la cui fragilità emotiva lo ha spinto nella direzione di una patologia delirante. In effetti, le azioni compiute in Suo danno sono certamente da ricondurre non ad un reale rancore o atteggiamento persecutorio nei Suoi riguardi ma, come spesso avviene nel caso di dette patologie, al ruolo pubblico che Lei, in quanto nota giornalista televisiva. Il Sig. [redacted], a seguito dell'arresto e delle prospettate conseguenze delle proprie azioni, ha finalmente compreso la gravità, il disvalore giuridico e sociale degli atti posti in essere nei Suoi confronti e necessita ora, più che di una pena detentiva, di sottoporsi ad adeguate cure anche in considerazione del ravvedimento mostrato con la confessione rassegnata innanzi alle Autorità di Pubblica Sicurezza e dal profondo rammarico per quanto accaduto. Tanto premesso, i sottoscritti difensori per conto del Sig. [redacted] Le propongono di voler accettare a titolo di riparazione dei danni cagionati a seguito dei reati commessi, la somma di €. 2.000,00. Detta somma è immediatamente disponibile ed ovviamente il versamento della stessa non comporta necessariamente la remissione della querela da Lei sporta...*")¹⁶.

Da ultimo la Corte rileva che le condotte poste in essere dal [redacted], ricostruite nei termini suesposti sulla scorta delle risultanze processuali, correttamente furono qualificate ai sensi dell'art. 612 comma 1°, 635 e 582 c.p., di tali fattispecie delittuose ricorrendo *ictu oculi* tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, come ineccepibilmente ritenuto dal Giudice di primo grado nella sentenza impugnata.

II.B.2. *Le richieste relative al trattamento sanzionatorio ed alle statuizioni civili.*

Le richieste relative al trattamento sanzionatorio sono parzialmente fondate e possono essere accolte solo nei limiti di seguito precisati, mentre le residue richieste concernenti le statuizioni civili sono destituite di fondamento.

II.B.2.a. Innanzitutto la Corte osserva che non ricorrono i presupposti per riconoscere le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6) e 62 bis c.p.

L'art. 62 n. 6) c.p. prevede due ipotesi: «l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le

¹⁶ il grassetto non è presente nell'originale (N.d.E.).

conseguenze dannose o pericolose del reato».

Orbene, premesso che nel caso in esame, pacificamente, i danni subiti dalla persona offesa non erano stati riparati interamente prima del giudizio (e d'altro canto ciò non è stato sostenuto dai difensori), la Corte osserva che dagli atti non emerge affatto che il [REDACTED], prima del giudizio, si fosse adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, a tal fine non bastando la semplice offerta di €. 2.000,00 fatta dai difensori dell'imputato "a titolo di riparazione dei danni cagionati a seguito dei reati commessi" contestualmente al deposito della richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (v. lettera raccomandata in data [REDACTED]/05/2011, avente per oggetto "Offerta risarcimento danni causati dal sig. [REDACTED]"). Quanto, poi, alla "immediata liquidazione, in favore della costituita parte civile, della provvisoria di euro 5.000,00", è appena il caso di evidenziare che il pagamento della provvisoria da parte dell'imputato (peraltro avvenuto solo 'dopo' il giudizio, ovviamente) costituisce niente altro che l'adempimento di un preciso obbligo di legge: infatti, in caso di inosservanza, la parte civile può senz'altro procedere esecutivamente nei confronti del debitore, stante l'immediata esecutività della condanna al pagamento della provvisoria (art. 540 comma 2° c.p.p.). L'art. 62 bis c.p., come modificato dall'art. 1 comma 1° lett. f-bis del D.L. n. 92/2008 (convertito, con modificazioni, nella L. n. 125/2008), recita: «In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma».

La semplice incensuratezza, dunque, non può essere posta, di per sé, a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Quanto agli altri elementi dedotti dai difensori a fondamento della richiesta di applicazione dell'art. 62 bis c.p., la Corte osserva:

- che la concessione delle circostanze attenuanti generiche non può certo fondarsi sulla scelta del [REDACTED] di definire il processo nelle forme del rito abbreviato, che implica *ex lege* l'applicazione di una predeterminata riduzione della pena, poiché in caso contrario la stessa circostanza comporterebbe due distinte determinazioni favorevoli all'imputato¹⁷;
- che la c.d. "confessione" resa dall'imputato dinanzi ai CC. il giorno [REDACTED]/2011 non può essere posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la stessa difesa eccepito (correttamente) l'inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni rese dall'imputato (il quale, all'udienza di convalida dell'arresto celebrata il giorno [REDACTED]/2011 dinanzi al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari, si era avvalso della facoltà di non rispondere, sicché, nel caso in esame, non è ravvisabile alcuna "confessione" del [REDACTED]).

¹⁷ in termini Cass., n. 24312/2014. In senso conforme Cass., n. 6220/2009; Cass., n. 17537/2008.

- che il [redacted], all'epoca dei fatti, aveva quasi compiuto 23 anni (dunque era maggiorenne già da qualche anno), età che non pare affatto sufficiente a giustificare, in assenza di altri più concreti elementi, la concessione delle circostanze attenuanti generiche;
- che, come evidenziato in precedenza con riferimento alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6) c.p., il pagamento della provvisoria da parte dell'imputato costituisce niente altro che l'adempimento di un preciso obbligo di legge, sicché esso, di per sé, non legittima affatto la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Pertanto la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche va disattesa (con conseguente esclusione dell'applicabilità dell'ipotesi di cui all'art. 448 comma 1° ultimo periodo c.p.p. invocata - quantunque in estremo subordine - con l'atto di appello, posto che la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. avanzata dall'imputato prevedeva l'applicazione - non corretta, per quanto sopra evidenziato - delle circostanze attenuanti generiche).

II.B.2.b. Per quel che concerne l'entità della pena, la Corte, valutate la gravità dei reati (desunta, ai sensi dell'art. 133 comma 1° c.p., dalla natura, dalla specie, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e, più in generale, dalle modalità delle azioni criminose, puntualmente descritte nella sentenza impugnata, oltre che nella presente sentenza) e la capacità a delinquere dell'imputato (desunta, ai sensi dell'art. 133 comma 2° c.p., dalla persistente mancanza di precedenti penali e dalla completa cessazione - per quanto è dato sapere - di qualsivoglia condotta illecita nei confronti della [redacted] dopo l'arresto dell'imputato operato dai CC. in data [redacted]/2011), ritiene che la pena inflitta in primo grado all'esito del giudizio abbreviato (anni 2 e mesi 4 di reclusione) possa essere equamente ridotta, con la diminuzione del rito, ad anni 2 di reclusione {pena base per il più grave reato di cui all'art. 612 *bis* c.p. (determinata tenendo conto della pluralità e della natura delle condotte minacciose e/o moleste tenute dall'imputato a partire dal mese di gennaio del 2011 e culminate nell'episodio dell'[redacted]/2011, che, per le modalità esecutive del fatto, avrebbe potuto avere, per la persona offesa, conseguenze ben più gravi di quelle effettivamente verificatesi) = anni 2 e mesi 6 di reclusione; aumento di mesi 6 di reclusione per la continuazione, ai sensi dell'art. 81 comma 2° c.p. [mesi 3 di reclusione per i due delitti di danneggiamento di cui al capo B) dell'imputazione (mesi 1 e giorni 15 di reclusione per ciascuno) + mesi 3 di reclusione per il delitto di lesione personale di cui al capo C) dell'imputazione = anni 3 di reclusione; diminuzione di $\frac{1}{3}$ per la scelta del rito, ex art. 442 comma 2° c.p.p. = anni 2 di reclusione]. Tale pena appare non solo equa (tenuto conto della gravità dei reati, già unificati sotto il vincolo della continuazione, e della capacità a delinquere dell'imputato, come detto valutata alla stregua delle circostanze indicate nell'art. 133 c.p.), ma anche congrua in

relazione ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 comma 3° della Costituzione.
II.B.2.c. La Corte reputa che all'imputato possa essere applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ai sensi degli artt. 163 e ss. c.p., 597 comma 5° c.p.p., potendo ragionevolmente presumersi, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133 c.p. [ed in particolare al persistente stato di incensuratezza ed alla cessazione di qualsivoglia gesto inconsulto dopo l'arresto dell'11/04/2011 (seguito da un periodo di sottoposizione a misure cautelari - arresti domiciliari e obbligo di dimora - le cui prescrizioni non risultano mai violate), a riprova dell'inizio di un percorso di resipiscenza da parte dell'imputato)], che egli si asterrà dal commettere ulteriori reati.

II.B.2.d. Per quel che concerne, infine, le richieste avanzate con l'atto di appello riguardanti le statuizioni civili, la Corte osserva che queste ultime furono adottate nel pieno rispetto degli artt. 538 ss. c.p.p., di talché non sono meritevoli di alcuna censura. Ed invero: a) l'imputato fu dichiarato colpevole dei reati in relazione ai quali la persona offesa si era costituita parte civile, sicché ineccepibilmente il Giudice di primo grado lo condannò al risarcimento dei danni in favore della [REDACTED] (giustamente rimettendo le parti davanti al giudice civile, poiché le prove acquisite non consentivano la liquidazione 'integrale' del danno); b) la natura dei fatti illeciti posti in essere dall'imputato giustificava ampiamente la condanna del medesimo - pronunciata su richiesta della parte civile - al pagamento di una provvisoria di €. 5.000,00 [le reiterate condotte minacciose e/o moleste poste in essere dal [REDACTED] in un arco temporale di circa 3 mesi, causa di danni psichici e fisici alla persona offesa (i quali, ovviamente, non possono essere 'limitati' alla prognosi di 8 giorni formulata nel referto medico dell'11/04/2011, essendo tale documento relativo solo all'episodio verificatosi quel giorno), ed i rilevanti danni materiali arrecati all'autovettura della [REDACTED] (in particolare alla carrozzeria del veicolo, la cui entità economica è agevolmente ipotizzabile, pur in mancanza di fatture, sulla base di nozioni di comune esperienza) consentono di affermare che correttamente il Giudice di primo grado ritenne già raggiunta, entro il predetto limite, la prova del danno].

II.C. CONCLUSIONI.

In conclusione, in riforma della sentenza appellata, la pena, con la diminuzione del rito, va ridotta ad anni 2 di reclusione e la sua esecuzione va sospesa per il termine ed alle condizioni di legge. Nel resto [condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali nonché, in favore della parte civile, al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separata sede), al pagamento di una provvisoria ed alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza], la sentenza impugnata va confermata.

II.D. LA REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE TRA LE PARTI PRIVATE.

Alla conferma della condanna generica dell'imputato al risarcimento dei danni ed al pagamento di una provvisoria nei limiti del danno già provato, consegue la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese relative alla

partecipazione della parte civile al presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

II.E. IL TERMINE PER IL DEPOSITO DELLA SENTENZA.

Il carico di lavoro gravante sulla Corte giustifica l'indicazione del termine di cui al dispositivo per il deposito della sentenza.

P.Q.M.

letto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza in data [REDACTED]/2011 del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Bari, appellata da [REDACTED], con la diminuzione del rito, riduce la pena ad anni 2 (due) di reclusione. Ordina sospendersi l'esecuzione della pena per il termine ed alle condizioni di legge. Conferma nel resto. Condanna il [REDACTED] alla rifusione, in favore della parte civile, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) per compenso, oltre accessori come per legge. Giorni novanta per il deposito dei motivi.
Bari, [REDACTED]/2016.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

[REDACTED] MICHELE [REDACTED]



IL PRESIDENTE

[REDACTED]

